



**UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS-APS
PRESIDENZA NAZIONALE**

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231**

(Testo deliberato il 12 luglio 2018)

INDICE

PARTE GENERALE	11
DEFINIZIONI	12
CAPITOLO 1	14
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	14
1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento.....	14
1.2 I reati cc.dd. presupposto.....	18
1.3 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'Ente.....	25
1.4 Sanzioni amministrative.....	27
CAPITOLO 2	30
2. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	30
2.1 Individuazione dei rischi e protocolli.....	30
2.2 Il " <i>sistema di controllo preventivo</i> ".....	30
CAPITOLO 3	33
3. IL MODELLO DELL'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI 33	
3.1 Funzione e scopo del Modello.....	33
3.1.1 Caratteristiche del Modello.....	33
3.2 La costruzione del Modello e la sua struttura.....	34
3.3 I principi ispiratori del Modello.....	35
3.4 La procedura di adozione del Modello.....	35
CAPITOLO 4	37
4. L' ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)	37
4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza.....	37
4.2 Compiti, requisiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	37
4.3 Caratteristiche dell'OdV.....	39
4.4 Durata in carica dell'OdV.....	42
4.5 Precisazione in ordine ai poteri dell'OdV.....	43
4.6 Regole di convocazione e di funzionamento dell'OdV.....	44
4.7 L'attività di <i>reporting</i> dell'OdV verso altri organi sociali.....	44
4.8 Obblighi di informazioni nei confronti dell'OdV.....	45
4.9 Verifiche sull'adeguatezza del Modello.....	46
4.10 Obblighi di riservatezza.....	46
4.11 Raccolta e conservazione delle informazioni.....	47
CAPITOLO 5	48
5. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	48

5.1 Formazione e informazione dei Dipendenti	48
5.2 Selezione e informazione dei Consulenti e/o Collaboratori	49
5.3 Obblighi di vigilanza	49
CAPITOLO 6	50
6. SISTEMA SANZIONATORIO	50
6.1 Funzione del sistema sanzionatorio	50
6.2 Sistema sanzionatorio dei Dipendenti e dei Dirigenti associativi	50
6.3 Misure nei confronti dei Consulenti e/o Collaboratori.....	52
6.4 Misure nei confronti dei componenti dell'OdV.....	52
PARTI SPECIALI	53
PARTE SPECIALE - A	
Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/2001).....	54
CAPITOLO A.1	55
A.1 LE FATTISPECIE DI REATO	
Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/2001)	55
A.1.1 Le ipotesi di truffa	55
Truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)	55
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	55
Frode informatica (art. 640-ter c.p.).....	55
Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).....	56
A.1.2 Le ipotesi di malversazione e di indebita percezione di erogazioni	56
Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)	56
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.).....	57
A.1.3 Reati di tipo corruttivo	63
Corruzione per l'esercizio della funzione e ambito applicativo (artt. 318 e 320 c.p.)	63
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, circostanze aggravanti e ambito applicativo (artt. 319, 319-bis e 320 c.p.).....	64
Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.).....	65
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).....	65
A.1.4 La concussione	66
Concussione (art. 317 c.p.)	66
CAPITOLO A.2	67

A.2 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI P.A. E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO	67	
A.2.1 Enti della Pubblica Amministrazione	67	
A.2.2 Pubblici Ufficiali.....	68	
A.2.3 Incaricati di un pubblico servizio	69	
CAPITOLO A.3.....	71	
A.3 ATTIVITÀ SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA P.A.	71	
CAPITOLO A.4.....	72	
A.4 REGOLE GENERALI	72	
A.4.1 Il sistema in linea generale	72	
A.4.2 Il sistema di deleghe e procure	72	
A.4.3 Principi generali di comportamento	74	
CAPITOLO A.5.....	75	
A.5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	75	
 PARTE SPECIALE - B		
Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/2001)		
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs.231/2001)		
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater, D.Lgs.231/2001)		80
CAPITOLO B.1	81	
B.1 LE FATTISPECIE DI REATO.....	81	
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)		81
Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).....		81
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).....		82
Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)		82
Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)		83
Art. 407, comma 2, lett. A, n. 5 del Codice di procedura penale.....		83
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 309/1990).....		84
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quarter, D.P.R. 43/1973)		84
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)		85
Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)		85

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.).....	85
Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.).....	86
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.).....	86
Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.).....	86
Sottrazione di beni o denaro sottoposto a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.).....	86
Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)	87
Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)	87
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)	87
Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)	88
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.).....	88
Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello stato (art. 302 c.p.)	88
CAPITOLO B.2	89
B.2.1 Attività Sensibili.....	89
CAPITOLO B.3	90
B.3 REGOLE GENERALI	90
B.3.1 Il sistema in linea generale.....	90
B.3.2 Principi generali di comportamento.....	91
CAPITOLO B.4	92
B.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	92
PARTE SPECIALE - C	
Delitti contro la fede pubblica (art. 25-bis, D.Lgs. 231/2001)	96
CAPITOLO C.1	97
C.1 LE FATTISPECIE DI REATO	97
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto di monete false (art. 453 c.p.).....	97
Alterazione di monete (art. 454 c.p)	97
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.).....	97
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).....	98
Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto (art. 462 c.p.)	98
Spendita o introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.).....	98
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).....	98
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)	98

Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).....	98
Uso di valori contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).....	99
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)	99
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	99
CAPITOLO C.2	100
C.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei delitti contro la fede pubblica	100
CAPITOLO C.3	101
C.3 REGOLE GENERALI	101
C.3.1 Il sistema in linea generale.....	101
C.3.2 Principi di comportamento.....	101
 PARTE SPECIALE - D	
Reati Societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001).....	105
CAPITOLO D.1	106
D.1 LE FATTISPECIE DI REATO	106
Le fattispecie dei reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001)	106
D.1.1 Le ipotesi di falsità.....	106
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.).....	106
False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)	106
Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)	107
D.1.2 La tutela del capitale sociale.....	108
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	108
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).....	108
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	109
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	109
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	110
D.1.3 La tutela del corretto funzionamento della Società	110
Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	110
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	110
D.1.4 La tutela penale contro le frodi.....	111
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	111
D.1.5 La tutela delle funzioni di vigilanza	111
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)	111
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	112

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	113
CAPITOLO D.2	115
D.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei reati societari.....	115
CAPITOLO D.3	117
D.3 REGOLE GENERALI	117
D.3.1 Il sistema in linea generale	117
D.3.2 Principi generali di comportamento	117
CAPITOLO D.4	119
D.4 PRINCÌPI PROCEDURALI SPECIFICI	119
D.4.1 Predisposizione delle comunicazioni sociali e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie riguardanti l'Ente	119
D.4.2 Tenuta della contabilità e predisposizione di bilanci e relazioni	119
D.4.3 Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere.....	119
 PARTE SPECIALE - E	
Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001)	
Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.Lgs. 231/2001).....	126
E. DEFINIZIONI	127
CAPITOLO E.1	129
E.1 LE FATTISPECIE DEI REATI	129
Le fattispecie dei reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001), reati relativi all'impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.Lgs. 231/2001).....	129
Omicidio colposo (art. 589 c.p.).....	129
Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.)	130
Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286)	131
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. n. 286/1998)	131
CAPITOLO E.2	133
E.2.1 Attività Sensibili.....	133
CAPITOLO E.3	135
E.3 REGOLE E PRINCÌPI PROCEDURALI SPECIFICI	135
E.3.1 Principi di comportamento	135

E.3.2	La politica dell'Ente in tema di sicurezza.....	135
E.3.3	Il processo di pianificazione.....	135
E.3.4	L'organizzazione del sistema	136
E.3.4.1	Compiti e responsabilità	136
Il Datore di Lavoro	136	
Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)	137	
Il Medico Competente.....	138	
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).....	139	
I Lavoratori.....	140	
E.3.4.2	Informazione e formazione.....	140
Informazione	140	
Formazione	141	
E.3.4.3	Comunicazione, flusso informativo e cooperazione.....	142
Documentazione	142	
E.3.4.4	L'attività di monitoraggio	143
PARTE SPECIALE - F		
	Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/2001)	149
CAPITOLO F.1.....		
F.1 LE FATTISPECIE DI REATO.....		
	Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/2001).....	150
	Ricettazione (art. 648 c.p.)	150
	Riciclaggio (art. 648-bis c.p.).....	151
	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)	151
	Autoriciclaggio (art. 648-ter.1. c.p.)	152
CAPITOLO F.2.....		
F.2.1	Attività sensibili nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio	153
CAPITOLO F.3.....		
F.3 REGOLE E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI.....		
F.3.1	Principi generali di comportamento	154
F.3.2	Principi procedurali specifici	154
PARTE SPECIALE - G		
	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/2001).....	160

CAPITOLO G.1	161
G.1 LE FATTISPECIE DI REATO	161
Le fattispecie dei delitti informatici e trattamento illecito di dati.....	161
Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.).....	161
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)	161
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.).....	162
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.).....	163
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.).....	164
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.).....	165
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.).....	165
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.).....	166
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)	166
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.).....	166
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)	167
CAPITOLO G.2	168
G.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei delitti informatici	168
CAPITOLO G.3	169
G.3.1 Regole e principi generali	169
G.3.2 Principi procedurali specifici	169
 PARTE SPECIALE - H	
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-nonies, D.Lgs. 231/2001)..	175
CAPITOLO H.1	176
H.1 LE FATTISPECIE DI REATO	176
Art. 171, Legge n. 633/1941	176
Reati in materia di software e banche dati (art. 171-bis, Legge n. 633/1941).....	177
Reati in materia di opere di ingegno destinate a circuiti radiotelevisivi e cinematografiche oppure letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171-ter, Legge n. 633/1941)	177
Violazioni nei confronti della SIAE (art. 171-septies, Legge n. 633/1941).....	179
Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso	

incondizionato (art. 171-octies, Legge n. 633/1941).....	179
CAPITOLO H.2	180
H.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei reati in materia di violazione del diritto d'autore	180
CAPITOLO H.3	182
H.3.1 Regole e principi generali.....	182
H.3.2 Principi procedurali specifici	182

PARTE GENERALE

DEFINIZIONI

- "UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI" o "UICI" o "UNIONE" o "Ente": (già, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ONLUS) è un Ente del Terzo Settore (ETS) e un'Associazione di promozione sociale (APS), fondata a Genova il 26 ottobre 1920, eretta in ente morale con R.D. 29 luglio 1923 n. 1789, avente personalità giuridica di diritto privato per effetto del D.P.R. 23 dicembre 1978.
- "CCNL": Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da UICI.
- "Consulenti" e "Collaboratori": i soggetti che agiscono in nome e/o per conto dell'UICI in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione o consulenza.
- "Destinatari": i Consulenti, i Collaboratori, i Dipendenti, gli Organi Associativi e tutti coloro che operano in nome e/o per conto dell'UNIONE, qualunque ne sia il rapporto intercorrente.
- "Dipendenti": i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con l'UICI ivi compresi, ricorrendone il caso, i membri degli Organi Associativi.
- "D.Lgs. 231/2001" o il "Decreto": il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e sue successive modifiche o integrazioni.
- "Linee Guida": le Linee Guida per la costruzione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successive modifiche e integrazioni.
- "Modello": il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001.
- "Organo Dirigente":

Sono "Organi Dirigenti" della struttura nazionale:

- a) il Presidente Nazionale;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) la Direzione Nazionale.

Sono "Organi Dirigenti" delle strutture regionali:

- a) il Presidente Regionale;
- b) il Consiglio Regionale.

Sono "Organi Dirigenti" delle strutture territoriali:

- a) il Presidente della Sezione territoriale;
- b) il Consiglio della Sezione territoriale.

- "Organi Sociali": tutti gli Organi elencati nel precedente punto (*sub* "Organi Dirigenti"), oltre all'Organo di Controllo, al Segretario Generale, al Collegio dei Proviviri e all'Assemblea Nazionale dei Quadri Dirigenti.

Sono "Organi Sociali" delle strutture regionali:

- a) il Presidente Regionale;
- b) il Consiglio Regionale;
- c) l'Ufficio di Presidenza Regionale;
- d) l'Organo di Controllo del Consiglio Regionale;
- e) l'Assemblea Regionale dei Quadri Dirigenti.

Sono "Organi Sociali" delle strutture territoriali:

- a) il Presidente della Sezione territoriale;
 - b) il Consiglio della Sezione territoriale
 - c) l'Ufficio di Presidenza della Sezione territoriale;
 - d) l'Organo di Controllo della Sezione territoriale.
- "Organismo di Vigilanza" o "OdV": organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché all'opportunità di un suo aggiornamento.
 - "P.A.": la Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di un Pubblico Servizio.
 - "Operazioni Sensibili": attività decisionali maggiormente esposte al rischio di commissione reati all'interno delle singole Attività Sensibili.
 - "Reati" o "Reati presupposto": le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.
 - "Attività sensibili": attività che espongono l'Ente al rischio di commissione dei reati;
 - "Centro Nazionale del Libro Parlato" o "CNLP": ha sede in Roma presso la Presidenza Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento *"Il centro cura l'incisione su cd con il sistema internazionale Daisy di opere letterarie e scientifiche, di carattere ricreativo, culturale e divulgativo, nonché di testi scolastici, adeguandosi in tal modo alle finalità dell'organizzazione che si propone tra l'altro di potenziare e valorizzare le possibilità e le aspirazioni culturali e intellettuali dei ciechi e ipovedenti italiani"*.

CAPITOLO 1

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento

In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 11, Legge 29 settembre 2000, n. 300, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140, del 13 giugno 2001, Serie Generale).

Scopo del Decreto era quello di adeguare l'ordinamento giuridico interno ad alcune convenzioni internazionali, cui l'Italia aveva aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Esaminando nel dettaglio il contenuto del D.Lgs. 231/2001, l'articolo 5, comma 1, sancisce la responsabilità dell'ente qualora determinati reati (cc.dd. reati presupposto) siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (ad esempio, il Presidente Nazionale, il Segretario Generale, ecc.);
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla lettera precedente (ad esempio, dipendenti).

Pertanto, nel caso in cui venga commesso uno dei reati cc.dd. presupposto, alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto si aggiunge – se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi – anche la responsabilità "amministrativa" dell'ente.

Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista a carico della persona giuridica l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per le ipotesi di maggiore gravità viene contemplata anche l'applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

Quanto alla tipologia dei reati destinati a comportare il menzionato regime di responsabilità amministrativa, il Decreto – nel suo testo originario – si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Successivamente, l'art. 6, D.L. 25 settembre 2001, n. 350 (in Gazz. Uff., 26 settembre, n. 224). - Decreto convertito, con modificazioni, in Legge 23 novembre 2001, n. 409 recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie*", ha inserito nel Decreto l'art. 25-*bis*, che sanziona gli enti per il reato di "*falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo*".

In seguito, l'art. 3, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, ha introdotto il nuovo art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001, estendendo il regime di responsabilità anche ai c.d. Reati Societari. L'art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001 è stato, poi, integrato dall'articolo 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262, dagli articoli 12, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) della Legge 27 maggio 2015, n. 69, e dall'art. 1, comma 77, lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38.

L'art. 3, L. 14 gennaio 2003, n. 7, ha, poi, introdotto l'art. 25-*quater*, il quale dispone la punibilità dell'ente per i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Mentre l'art. 25-*quinquies*, introdotto dall'art. 5, L. 11 agosto 2003, n. 228, ha esteso la responsabilità ai reati contro la personalità individuale.

L'art. 9, L. 18 aprile 2005, n. 62 (di seguito la "Legge Comunitaria 2004"), ha, inoltre, inserito l'art. 25-*sexies* volto ad estendere la responsabilità ai nuovi reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

In particolare, la Legge Comunitaria 2004 ha, inoltre, modificato il TUF, introducendo una specifica disposizione, l'art. 187-*quinquies*, ai sensi della quale la società è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF) commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da: a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

La L. 28 dicembre 2005, n. 262 ("*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*") ha, poi, integrato e modificato sia il TUF sia il Codice Civile, introducendo, tra l'altro, il nuovo art. 2629-*bis* cod. civ., relativo al reato di "*Omessa comunicazione del conflitto di interessi*", applicabile esclusivamente alle società quotate. Tale reato è stato inserito, ad opera della medesima Legge n. 262/2005, nell'art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001.

L'art. 8 della L. 9 gennaio 2006 n. 7 ha integrato il novero dei reati contro la personalità individuale con l'introduzione dell'art. 25-*quater*-1, relativo al reato di mutilazione degli organi genitali femminili, nel D.Lgs. 231/01.

Successivamente, con Legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati rispettivamente il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, la responsabilità amministrativa degli Enti è stata estesa, ai sensi dell'art. 10, ad alcune tipologie di reati, purché commessi a livello transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3, Legge 16 marzo 2006, n. 146, si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Con Legge 3 agosto 2007, n. 123, recante "*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*", è stato introdotto nel Decreto l'art. 25-*septies*, come sostituito nella sua attuale stesura dall'art. 300, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che ha esteso il novero dei reati cc.dd. presupposto all'omicidio colposo ed alle lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In seguito, il D.Lgs. n. 231/07 di recepimento della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ha inserito nel Decreto, ai sensi dell'art. 63, comma 3, successivamente modificato dall'art. 3 comma 5 lettera b) della Legge 15 dicembre 2014, n. 186 e da ultimo sostituito dall'art. 72, comma 3, del D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs 25 maggio 2017, n. 90, l'art. 25-*octies* che include nel novero dei Reati la ricettazione, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché l'autoriciclaggio, commessi sia a livello nazionale che internazionale.

Inoltre, per effetto dell'entrata in vigore della Legge 18 marzo 2008, n. 48 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio di Europa sulla criminalità informatica sottoscritta a Budapest il 23 novembre 2001, è stato introdotto nel Decreto l'art. 24-*bis*, che estende l'elenco dei Reati ai cc.dd. delitti informatici.

In seguito, con Legge 15 luglio 2009, n. 94 il novero dei reati presupposto del Decreto è stato ampliato con i delitti di criminalità organizzata (previsti dall'art. 24-*ter* del medesimo Decreto). Inoltre, con Legge 23 luglio 2009, n. 99 è stato introdotto l'art. 25-*bis*

1, che prevede i cc.dd. delitti contro l'industria e il commercio, nonché l'art. 25-*novies*, che introduce i delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Con Legge 3 agosto 2009, n. 116 è stato, poi, inserito nel Decreto l'art. 25-*novies*, successivamente modificato in 25-*decies* dal D.Lgs. 121/2011, che punisce l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Successivamente, il D.Lgs. 121/2011, in attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi, ha ulteriormente ampliato il novero dei reati presupposto ai sensi del Decreto, includendo tra gli stessi i reati ambientali con l'art. 25-*undecies*, parzialmente modificato e integrato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68.

Da ultimo, con il D. Lgs. 109/2012 è stata recepita la direttiva 2009/52/CE (direttiva volta a rafforzare la cooperazione tra Stati membri nella lotta contro l'immigrazione illegale) ed è stato, conseguentemente, introdotto l'art. 25-*duodecies*, recante norme relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. L'art. 25-*duodecies* è stato integrato dall'art. 30, comma 4, della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

L'articolo 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167 (Legge europea 2017), ha inserito l'art. 25-*terdecies*, recante norme relative a reati volti a punire razzismo e xenofobia.

Il Legislatore, in ossequio al principio di legalità contemplato dall'art. 2 c.p., ha enucleato un *numerus clausus* di reati per cui l'ente può essere chiamato a rispondere.

Ad oggi, quindi, tra i reati cc.dd. presupposto sono contemplati:

- i.** i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- ii.** i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo;
- iii.** alcune fattispecie di cc.dd. reati societari;
- iv.** i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- v.** i reati contro la personalità individuale;
- vi.** i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato;
- vii.** i reati transnazionali;
- viii.** i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- ix.** i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio;
- x.** i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati;
- xi.** i delitti di criminalità organizzata;
- xii.** i delitti contro l'industria e il commercio;
- xiii.** i delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- xiv.** l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- xv.** i reati in materia di tutela ambientale;

- xvi. i delitti di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- xvii. i delitti volti a prevenire razzismo e xenofobia.

1.2 I reati cc.dd. presupposto

Di seguito vengono riportate le singole fattispecie dei cc.dd. Reati presupposto.

Reati contro la P.A.

Si tratta dei seguenti reati:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter, comma 2, c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati Societari

Si tratta dei seguenti reati:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art.

2628 c.c.);

- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggrottaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

Si tratta dei seguenti reati:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
- banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.);
- reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni 70 e 80, volta a combattere il terrorismo;
- reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999, ai sensi del quale commette un reato ai sensi della citata Convenzione

chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- (a) un atto che costituisce reato ai sensi di, e come definito in, uno dei trattati elencati nell'allegato alla Convenzione citata; ovvero
- (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto costituisca uno dei suddetti reati non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b). È, del pari, perseguibile colui che tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette, altresì, un reato chiunque:

- prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:
 - (i) compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o
 - (ii) fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Reati nei confronti della personalità individuale

Si tratta dei seguenti reati:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.c.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- sfruttamento di minori per la realizzazione di esibizioni o di materiale pornografico (art. 600-ter, co. 1 e 2 c.p.);
- distribuzione, divulgazione, pubblicizzazione e cessione, anche gratuita, di materiale pedo-pornografico o di informazioni per l'adescamento o lo sfruttamento sessuale di minori (art. 600-ter, co. 3 e 4 c.p.);
- detenzione di materiale pedo-pornografico (art. 600-quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);

- organizzazione o propaganda di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).

Reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato

Si tratta dei seguenti reati ed illeciti amministrativi:

- reato di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- reato di manipolazione del mercato (art. 185 TUF);
- illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF);
- illecito amministrativo di manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF).

Reati transnazionali

Si tratta dei seguenti reati, se commessi a livello "transnazionale":

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Si tratta dei seguenti reati:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.).

Reati di riciclaggio

Si tratta dei seguenti reati:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.).

Reati informatici

Si tratta dei seguenti reati:

- falsità in documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Si tratta dei seguenti reati:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazioni di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Reati di criminalità organizzata

Si tratta dei seguenti reati:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- delitti di associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina (art. 416 comma VI c.p.);
- associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407 c.p.p. comma II, lett. a, n. 5, che riguarda "*delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di essere, di esplosivi o di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della Legge 18 aprile 1975, n. 110*");
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990).

Reati contro l'industria ed il commercio

Si tratta dei seguenti reati:

- turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Reati in materia di violazione del diritto d'autore

Delitti in violazione della legge a protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio, Legge 633/1941, come previsto dagli artt. 171, 171-bis, 171-ter, art. 171-septies, 171-octies, 174-quinquies della stessa Legge e successive modifiche/integrazioni.

Reati ambientali

Si tratta dei seguenti reati:

- inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- delitti in violazione del D.Lgs. 152/2006, Norme in materia ambientale, come prescritto dagli artt. 137, 256, 257, 258, 259, 260, 260-*bis*, 279 dello stesso e successive modifiche/integrazioni;
- delitti in violazione della Legge 150/1992, come previsto dagli artt. 1, 2, 3-*bis*, 6 della stessa e successive modifiche/integrazioni;
- delitti in violazione della Legge 549/1993, Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, come previsto dall'art. 3 della stessa;
- delitti in violazione del D.Lgs. 202/2007 relativo all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni, come previsto dagli artt. 8 e 9 dello stesso.

Delitti di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Si tratta di soggiorno irregolare ai sensi dell'art. 22 comma 12-*bis* del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (art. 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/2001). Il D. Lgs. 109/2012 prevede delle ipotesi aggravanti in caso di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno sia irregolare (reato già previsto dall'art. 22, comma 12 del Testo Unico sull'Immigrazione) e, nello specifico, nel caso in cui esso sia caratterizzato da "particolare sfruttamento", ovvero quando: 1) vengano occupati irregolarmente più di tre lavoratori; 2) vengano occupati minori in età non lavorativa; 3) ricorrano le ipotesi di sfruttamento di cui all'art. 603-*bis* del codice penale.

La Legge 17 ottobre 2017, n. 161 ha introdotto i commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* dell'art. 25-*duodecies*. L'art. 25-*duodecies* 1-*bis* contempla le ipotesi di reato previste dagli articoli 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del T.U. di cui al D.Lgs. 286/1998 e, pertanto, punisce la condotta di chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente nel caso in cui: *a*) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; *b*) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; *c*) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; *d*) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque

illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Il comma 3-ter dell'art. 25-*duodecies* contempla delle ipotesi aggravanti nei casi in cui i fatti: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Per favorire l'emersione degli illeciti il recente Decreto prevede, inoltre, per le sole ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo, che lo straniero possa ottenere, in caso di denuncia o collaborazione, il rilascio di un permesso di soggiorno umanitario temporaneo che consente lo svolgimento di attività lavorativa.

Razzismo e xenofobia

La Legge 20 novembre 2017, n. 167 (Legge europea 2017), ha introdotto l'art. 25-*terdecies* che contempla i casi in cui la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della Legge 12 luglio 1999, n. 232.

Si rileva, infine, che altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nella disciplina dettata dal D.Lgs. 231/2001.

1.3 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'Ente

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, altresì, agli articoli 6 e 7, una forma di esonero dalla responsabilità qualora la società o l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione dei cc.dd. reati presupposto.

In particolare, l'ente non risponde qualora fornisca prova delle seguenti circostanze:

- che l'organo dirigente abbia adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- che la vigilanza sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento dei modelli sia stata affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dall'Ente;
- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Il suddetto modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità di commissione dei reati;

- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società o dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

I modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati devono prevedere:

- uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lettere a) (l'organo dirigente) e b) (organismo di vigilanza) del D.Lgs. n. 231/2001 di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo ad assicurare, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante per motivi collegati, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2-ter, è previsto che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuino le segnalazioni di cui al comma 2-bis possa essere denunciata all'Ispettorato del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2-quater, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono, altresì, nulli il demansionamento e/o ogni altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, a demansionamenti o a licenziamenti, trasferimenti o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione.

I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (i.e. "Linee Guida") redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia, che, di concerto con i ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli nella prevenzione dei reati.

Negli enti di piccole dimensioni il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, può essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

Ai sensi dell'articolo 7 l'ente non è responsabile:

- qualora siano stati osservati gli obblighi di direzione e vigilanza;
- se, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati;
- se il modello preveda, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare eventuali situazioni di rischio;
- se l'ente abbia predisposto un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del modello, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, altresì, che: 1. l'ente abbia provveduto all'istituzione di un organo di controllo interno con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento; 2. l'organismo di controllo non sia colpevole di omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione e all'osservanza del modello; 3. l'ente abbia predisposto un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del modello; 4. l'autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del modello.

1.4 Sanzioni amministrative

L'art. 9 del D.Lgs. 231/2001 individua le sanzioni che possono essere irrogate agli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

In particolare l'art. 9 specifica:

"1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;*
- b) le sanzioni interdittive;*
- c) la confisca;*
- d) la pubblicazione della sentenza.*

2. Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;*
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;*

- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;*
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;*
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi".*

L'art. 10 del D.Lgs 231/2001 prevede che per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.

Le sanzioni pecuniarie si attuano in base ad un sistema di "quote" - non inferiori a cento e non superiori a mille - di importo minimo pari a Euro 258 e massimo pari a Euro 1.549 (art. 10 D.Lgs 231/2001).

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il Giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti (art. 11 D.Lgs 231/2001).

Ai sensi del secondo comma dell'art. 11 D.Lgs 231/2001 *"l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione"*.

Le sanzioni interdittive si aggiungono a quelle pecuniarie e si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste. In particolare, l'art. 13 del D.Lgs 231/2001 prevede *"1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:*

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1".

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione della sentenza può essere disposta per una sola volta in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune dove l'ente ha la sede principale (art. 18 D.Lgs 231/2001).

La confisca consiste nell'acquisizione, da parte dello Stato, del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del prodotto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

CAPITOLO 2

LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

2.1 Individuazione dei rischi e protocolli

Nella predisposizione del presente Modello ci si ispira ai principi di cui alle Linee Guida predisposte da Confindustria in quanto compatibili con la normativa applicabile agli Enti del Terzo Settore.

Gli elementi che le Linee Guida indicano come fondamentali nella costruzione del modello sono riconducibili alle seguenti attività:

- individuazione delle Attività Sensibili, volta a verificare in quale area/settore dell'ente sia possibile la realizzazione dei Reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di apposite procedure (cc.dd. "protocolli" per la formazione e attuazione delle decisioni dell'ente);
- la previsione di obblighi di informazione in capo all'Organismo di Vigilanza.

2.2 Il "sistema di controllo preventivo"

Le componenti principali del sistema di controllo preventivo ai fini esimenti dalla responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 individuate da Confindustria sono:

a) per i reati di natura dolosa:

- l'adozione di un codice etico, ovvero l'adozione di principi etici a cui l'ente intende conformarsi costituisce la base su cui impiantare il controllo preventivo. Deve costituire parametro di riferimento la raccomandazione di un elevato *standard* di professionalità e il divieto di comportamenti contrastanti con i divieti di legge e i valori deontologici;
- l'esistenza di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto nella definizione dell'attribuzione delle responsabilità;
- l'esistenza di un *corpus* di procedure manuali ed informatiche (sistemi informativi) tali da regolamentare lo svolgimento delle attività, prevedendo gli opportuni controlli. Un'importante efficacia preventiva risiede nella separazione di compiti tra coloro che svolgono fasi o attività di un processo a rischio, verificando il continuo aggiornamento delle procedure e delle prassi operative dell'ente. Particolare attenzione va prestata all'area della gestione finanziaria, in cui il controllo procedurale si avvale di strumenti consolidati nella prassi amministrativa, nonché sui flussi finanziari non rientranti nei processi tipici dell'ente;
- la previsione di specifici poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite: è opportuno che l'attribuzione di deleghe e di poteri di firma relativi alla gestione delle risorse finanziarie, nonché all'assunzione e attuazione delle decisioni dell'ente in

relazione alle attività a rischio reato:

- sia formalizzata in conformità alla legge;
- indichi con chiarezza i soggetti delegati, le competenze richieste ai destinatari della delega e i poteri assegnati;
- preveda limitazioni delle deleghe e dei poteri di spesa conferiti;
- preveda un controllo sull'esercizio dei poteri delegati;
- disponga l'applicazione di sanzioni in caso di violazione dei poteri delegati;
- sia coerente con i principi, con lo Statuto Sociale, con il Regolamento Generale e con le disposizioni interne applicabili all'Ente;
- la presenza di un sistema di controllo sulla gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- la comunicazione al personale deve essere capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e dettagliata, nonché periodicamente ripetuta: occorre consentire la consultazione della comunicazione costituente il modello attraverso l'*intranet* dell'ente;
- lo svolgimento di attività di formazione del personale coinvolto nelle aree maggiormente esposte al rischio di commissione dei cd. reati presupposto: è opportuno che l'attività di formazione sia promossa e supervisionata dall'Organismo di Vigilanza dell'ente;
- l'introduzione di sistemi di controllo integrato che considerino tutti i rischi operativi relativi alla potenziale commissione dei cc.dd. reati-presupposto. È opportuno definire idonei indicatori per le singole tipologie di rischio e i processi di *risk assessment* interni alle funzioni dell'Ente.

b) per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

Oltre a quelle già sopra menzionate, le componenti del sistema di controllo devono prevedere:

- lo svolgimento di attività di formazione e addestramento coerenti con le mansioni di ciascun lavoratore/operatore;
- la comunicazione ed il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati per consentire consapevolezza e impegno adeguati a tutti i livelli;
- l'armonizzazione della gestione operativa dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro con quella complessiva dei processi dell'ente;
- la previsione di un sistema di monitoraggio della sicurezza le cui modalità e responsabilità devono essere stabilite contestualmente alla definizione di quelle inerenti la gestione operativa.

Le componenti sopra descritte devono integrarsi in un unico complesso sistema che rispetti i seguenti principi di controllo:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione e transazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni ("*nessuno può gestire in autonomia un intero processo*");
- documentazione (anche attraverso la redazione di verbali scritti) dei controlli effettuati.

CAPITOLO 3

IL MODELLO DELL'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI

3.1 Funzione e scopo del Modello

L'Unione è sensibile alle aspettative dei propri soci e di tutta la categoria dei ciechi e degli ipovedenti in quanto è consapevole del valore derivante da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di reati da parte dei propri Organi sociali e dei propri Dipendenti. Nei limiti delle attività svolte nell'interesse dell'Associazione, anche i consulenti e i collaboratori si adegneranno a condotte tali da evitare la commissione dei reati individuabili nel Modello.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello migliorano il sistema c.d. di *Corporate Governance* dell'Associazione, in quanto limitano il rischio di commissione dei reati e consentono di beneficiare dell'"esimente" prevista dal D.Lgs. 231/2001; pertanto, scopo del presente Modello è la predisposizione di un sistema strutturato e organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle Attività Sensibili e dei principi di comportamento che devono essere rispettati dai Destinatari.

3.1.1 Caratteristiche del Modello

Caratteristiche del presente Modello sono l'efficacia, la specificità e l'attualità.

L'efficacia

L'efficacia del Modello dipende dalla sua idoneità in concreto a elaborare meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare – o quantomeno ridurre significativamente – l'area di rischio da responsabilità. Tale idoneità è garantita dall'esistenza sia di meccanismi di controllo idonei a identificare le anomalie del sistema, sia di strumenti di intervento tempestivo per contrastare efficacemente le anomalie. L'efficacia del Modello, infatti, risulta anche in funzione dell'efficienza degli strumenti volti a identificare "sintomatologie da illecito".

La specificità

La specificità del Modello attiene alla:

1. specificità delle "attività sensibili" ex art. 6, comma 2, lett. a), D.Lgs. 231/2001, che impone una "mappatura" delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
2. specificità dei processi di formazione delle decisioni dell'ente e dei processi di attuazione nelle "attività sensibili" ex art. 6, comma 2, lett. b), D.Lgs. 231/2001.

L'attualità

Il Modello è idoneo a ridurre i rischi da reato solo se costantemente adattato alla struttura e all'attività dell'Associazione; per questo motivo la disposizione di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001 attribuisce all'Organismo di Vigilanza il compito di curare l'aggiornamento del Modello.

L'art. 7 del Decreto, invece, stabilisce che è necessaria una verifica periodica del Modello per una sua efficace attuazione. Del pari si deve procedere ad una sua modifica allorquando siano scoperte violazioni oppure intervengano variazioni nell'attività o nella struttura organizzativa dell'Associazione.

3.2 La costruzione del Modello e la sua struttura

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle Attività Sensibili, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

1. Identificazione delle Attività Sensibili ed effettuazione della "Gap Analysis"

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto dell'Ente, al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quale modalità si possano realizzare i Reati.

L'identificazione delle cc.dd. attività sensibili, al fine della loro corretta gestione, è stata così eseguita:

- raccolta - attraverso interviste e/o compilazione di questionari - delle informazioni da utilizzare per la costruzione di un archivio delle attività a rischio di reato;
- organizzazione e sintesi delle informazioni raccolte in apposite "Schede di rilevazione rischi-reato";
- rilevazione e analisi degli esistenti controlli a "presidio" dei rischi-reato identificati;
- valutazione della capacità dei controlli rilevati di rispondere ai requisiti imposti dal D.Lgs. 231/2001;
- rilevazione e analisi delle procedure e dei meccanismi per la prevenzione di tutti i rischi/reato rilevati;
- evidenziazione e valutazione dei rischi-reato rilevati, al netto dei controlli esistenti posti a loro presidio);
- condivisione delle situazioni rilevate con gli interlocutori coinvolti.

Dallo svolgimento di tale processo di analisi è stato possibile individuare all'interno della struttura dell'Associazione, una gamma di attività sensibili maggiormente esposte al rischio teorico e potenziale di commissione di uno dei reati cc.dd. presupposto.

In esito a tale fase di indagine si è proceduto a verificare le modalità di gestione e di controllo delle Attività Sensibili e la loro conformità ai principi di controllo interno comunemente accolti e sono state individuate le azioni di miglioramento da attuare al riguardo, sia a livello di procedure interne che di requisiti organizzativi, al fine di pervenire alla definizione per l'Associazione del Modello *ex* D.Lgs. 231/01.

3.3 I principi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente Modello si tiene conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e operanti nell'Associazione, rilevati in fase di "*as-is analysis*", in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e di controllo sui processi coinvolti nelle attività sensibili.

Tali procedure non vengono riportate dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare. Principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

1. le Linee Guida, in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle Attività Sensibili;
2. i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 e in particolare:
 - attribuire a un Organismo di Vigilanza interno alla struttura, OdV, il compito di verificare l'efficace e corretta attuazione del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti dell'Associazione e il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
 - fornire all'OdV risorse adeguate ai compiti affidatigli e ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
 - verificare l'adeguatezza del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo cc.dd. *ex post*);
 - sensibilizzare e diffondere a tutti i livelli dell'Associazione le regole comportamentali e le procedure istituite;
 - i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
 - la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
 - il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
 - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti.
3. la prevenzione del rischio, attraverso l'adozione di principi procedurali specifici volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni in relazione ai reati da prevenire.

3.4 La procedura di adozione del Modello

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa, l'Unione, in conformità alle sue politiche, ha ritenuto quanto mai opportuno procedere all'adozione del Modello con la deliberazione della Direzione Nazionale n. 125 del 21 dicembre 2017. Il Modello è un atto di emanazione dell'organo dirigente, in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 comma 1 lettera a, D.Lgs. 231/2001; le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza della Direzione Nazionale. A tal fine sono da intendersi come "sostanziali" quelle modifiche e integrazioni che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione della normativa di riferimento o che implicano un

cambiamento nelle regole e nei principi comportamentali contenuti nel Modello, nei poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e nel sistema sanzionatorio.

Per eventuali aggiornamenti e per le modifiche diverse da quelle sostanziali, quali recepimento di norme sopravvenute e/o adeguamenti meramente formali, la Direzione Nazionale conferisce il più ampio mandato al Presidente Nazionale il quale, all'occorrenza, ne riferisce alla Direzione Nazionale per presa d'atto.

CAPITOLO 4

L' ORGANISMO DI VIGILANZA OdV

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, l'Organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG), nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere un organo dell'Associazione, art. 6.1 lett. b1, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Le Linee Guida suggeriscono che si tratti di un organo interno alla struttura operativa dell'ente, caratterizzato da requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, efficienza operativa e continuità di azione.

Con l'espressione "interno all'ente" intenderemo un organismo nominato dall'Unione, i cui componenti possono essere sia interni che esterni a esso, che sia dedicato esclusivamente all'attività di vigilanza e controllo relativa al MOG, non dotato di deleghe di funzioni e che risponde direttamente all'organo posto al vertice dell'Unione stessa, ossia il Presidente Nazionale.

4.2 Compiti, requisiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le attività che l'OdV è chiamato ad assolvere, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto n. 231/2001, si riassumono come di seguito:

- vigilanza sull'effettività del MOG, quindi coerenza tra i comportamenti e il MOG istituito;
- esame dell'adeguatezza del MOG, ossia della sua reale capacità di prevenire i comportamenti vietati;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del MOG;
- cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del MOG, nella ipotesi in cui le analisi operate impongano di effettuare integrazioni o modifiche. Questo ultimo aspetto passa attraverso:
- suggerimenti e proposte di adeguamento del MOG a organi o funzioni dell'Associazione in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto dell'UICI, a seconda della tipologia e della portata degli interventi;
- *follow-up* da intendersi come verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

È necessario che l'OdV:

- sia dotato di effettivi e autonomi poteri di ispezione e controllo;
- abbia specifiche competenze e/o esperienze professionali di *attività ispettiva, consulenziale, ovvero conoscenze tecniche idonee a garantire l'efficacia del controllo e della facoltà di proposta*;

- abbia possibilità di accesso alle informazioni rilevanti dell'ente;
- sia dotato di risorse finanziarie adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio.

All'OdV sono affidati i seguenti compiti:

- **VERIFICA E CONTROLLO:**
 - attuare le procedure di controllo previste dal MOG, anche tramite disposizioni interne di carattere informativo e/o propositivo;
 - condurre ricognizioni sull'attività dell'Unione, ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili;
 - effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla struttura operativa, soprattutto nell'ambito delle Attività Sensibili, i cui risultati saranno riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di *reporting* agli Organi deputati;
 - raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del MOG, nonché aggiornare la lista di informazioni trasmesse o tenute a disposizione;
 - avere una panoramica dell'insieme delle funzioni dell'Unione, per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel MOG. A tal fine, l'OdV avrà accesso a tutta la documentazione ritenuta rilevante e verrà informato regolarmente dalle funzioni competenti: a) sugli aspetti dell'attività associativa soggette al rischio di commissione di Reati; b) sui rapporti con i Consulenti e/o Collaboratori che operano per conto dell'Unione nell'ambito delle Attività Sensibili; c) sulle operazioni di carattere straordinario;
 - attivare e svolgere indagini interne, raccordandosi di volta in volta con le figure professionali coinvolte, per acquisire ulteriori elementi di valutazione.
- **FORMAZIONE:**
 - definire i programmi di formazione per i dipendenti e i dirigenti, nonché i contenuti delle comunicazioni periodiche da inviare ai destinatari, finalizzate a favorire la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001;
 - monitorare le iniziative volte a diffondere la conoscenza e l'osservanza del MOG e predisporre la documentazione interna necessaria finalizzata alla sua efficace attuazione;
- **SANZIONI:**
 - coordinarsi con le funzioni competenti e con gli organi dell'Ente per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti disciplinari.
- **AGGIORNAMENTI:**

- interpretare la normativa rilevante e verificarne la relativa adeguatezza del MOG;
- valutare le esigenze di aggiornamento del MOG, quando lo richieda la normativa o lo suggerisca l'esperienza attuativa;
- monitorare l'aggiornamento dell'organigramma ove sia descritta l'organizzazione dell'Unione nel suo complesso, con la specificazione delle aree, strutture e uffici (e relative funzioni), nonché l'evoluzione della struttura dell'ente, con particolare riferimento a quelle attività di riorganizzazione interna da cui possano derivare conseguenze per l'applicabilità del MOG.
- **VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MOG**
 - Verifiche periodiche da parte dell'OdV sulla reale capacità del MOG di prevenire i Reati, coadiuvato anche da soggetti terzi con adeguate caratteristiche di professionalità e indipendenza. Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dall'Ente in relazione alle Attività Sensibili e alla conformità delle stesse alle regole del MOG.
 - Review di tutte le segnalazioni eventualmente ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV, delle verifiche a campione degli eventi considerati rischiosi e della sensibilizzazione dei dipendenti e degli organi rispetto alla problematica della responsabilità penale.
 - Le verifiche saranno riportate nel report periodico e, in presenza di criticità rilevate, l'OdV suggerirà i miglioramenti da adottare.
 - Report, informazioni e segnalazioni sono conservati dall'OdV in un apposito database informatico o cartaceo, per un periodo di almeno 5 anni.

4.3 Caratteristiche dell'OdV:

a) **Autonomia e indipendenza.** I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e che risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico, nel caso dell'UICI, il Presidente Nazionale e la Direzione Nazionale. Non deve esserci identità tra controllante e controllato.

In particolare, è necessario che l'OdV:

- sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo;
- abbia possibilità di accesso alle informazioni rilevanti;
- sia dotato di risorse finanziarie adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio.

Invece, con specifico riferimento al requisito dell'indipendenza, i componenti dell'OdV non devono trovarsi in una situazione, neppure potenziale, di conflitto di

interessi con l'Unione, né essere titolari, all'interno della stessa, di funzioni di tipo esecutivo; in caso di soggetti interni alla struttura dell'Associazione, essi devono altresì godere di una posizione organizzativa adeguatamente elevata e, comunque, non tale da configurarsi come dipendente da organi esecutivi.

L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, inoltre, sarà assicurata dall'obbligo per la Direzione Nazionale di prevedere una dotazione adeguata di risorse finanziarie, della quale disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti previsti.

b) Onorabilità e cause di ineleggibilità. Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza e, se lo sono, decadono necessariamente dalla carica:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 codice civile, ovvero coloro che si trovano nella condizione di inabilitato, interdetto, fallito o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (legge contro la mafia);
- coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza, ancorché non ancora definitiva, o emessa *ex artt.* 444 e ss. c.p.p. o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
- a pena detentiva, non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento (tra questi si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati di abusivismo bancario e finanziario di cui agli artt. 130 e ss. del Testo Unico Bancario, i reati di Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate di cui all'art. 453 c.p., i reati di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona di cui all'art. 642 c.p.);
- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque

- delitto non colposo;
- per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal Decreto 231/2000;
 - coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto 231;
 - coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* TUF (D.Lgs n. 58/1998).
- c) **Professionalità e capacità specifiche di attività ispettiva e consulenziale.** L'OdV farà assegnamento al proprio interno su competenze d'ordine tecnico-professionale adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, saranno garanzia di efficacia d'azione e obiettività di giudizio. L'OdV potrà avvalersi di professionisti esterni, quando lo ritenga necessario in relazione alle materie oggetto della sua attività.
- d) **Continuità d'azione.** L'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del MOG con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; trattasi in definitiva di una struttura dell'Unione che garantisce la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del MOG, assicurandone costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività che gli è richiesta.
- e) **Disponibilità dei mezzi organizzativi e finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni.** L'OdV così costituito provvederà a darsi le proprie regole di funzionamento tramite specifico regolamento.
- Il conferimento dell'incarico all'OdV e la revoca del medesimo come ad es., in caso di violazione dei propri doveri derivanti dal MOG) sono atti riservati alla competenza della Direzione Nazionale che non potrà eleggere a componente dell'OdV un soggetto a carico del quale esista una condanna, anche in primo grado o di patteggiamento, relativa a reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 o reati la cui pena edittale massima sia superiore a 5 anni. La revoca di tale incarico sarà ammessa, oltre che per giusta causa, (infedeltà, inefficienza, negligenza, ecc...), anche nei casi di impossibilità sopravvenuta ovvero allorquando vengano meno in capo ai componenti dell'organo i requisiti di indipendenza, imparzialità, autonomia, onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice.
- In base al D.Lgs. 231/2001, secondo quanto dispone l'art. 6.1 lett. *b*, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere un organismo dell'Ente, , dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

4.4 Durata in carica dell'OdV

La Direzione Nazionale provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita deliberazione, su proposta del Presidente Nazionale.

L'OdV viene nominato per un periodo coincidente con quello previsto per la durata in carica della Direzione Nazionale, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Regolamento Generale dell'UICI.

Alla scadenza dell'incarico, l'OdV potrà continuare a svolgere le proprie funzioni e a esercitare i poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina del nuovo Organismo. I componenti dell'OdV sono rinnovabili.

Al fine di garantire i requisiti di indipendenza e di autonomia, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, i componenti dell'OdV:

- a) non possono rivestire incarichi esecutivi o delegati nella Direzione Nazionale;
- b) non possono svolgere funzioni operative;
- c) non possono ricoprire incarichi dirigenziali, nel caso dell'UICI, essere componenti della Direzione Nazionale o del Consiglio Nazionale;
- d) non devono avere rapporti con, o far parte del nucleo familiare dei componenti della Direzione Nazionale o del Consiglio Nazionale, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;
- e) non possono avere rapporti di lavoro, di consulenza e/o di collaborazione con l'Unione;
- f) devono avere e mantenere i requisiti di onorabilità indicati alla lettera b) del paragrafo 4.2.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, all'atto della nomina e successivamente con cadenza annuale, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione attestante l'esistenza e la successiva persistenza dei requisiti di indipendenza di cui sopra e, comunque, a comunicare immediatamente al Presidente Nazionale l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

Rappresentano ipotesi di decadenza automatica le incompatibilità di cui alle precedenti lettere da a) a f) nonché la sopravvenuta incapacità e la morte; fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i membri dell'Organismo non possono essere revocati dalla Direzione Nazionale se non per giusta causa.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- a) una sentenza di condanna dell'Unione ai sensi del Decreto 231 o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- b) la violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo paragrafo 4.10;
- c) la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo;

- d) la grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;
- e) in caso di soggetti interni alla struttura dell'Unione, l'eventuale licenziamento.

In caso di dimissioni o di decadenza automatica di un membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Presidente Nazionale, che prenderà senza indugio le decisioni del caso.

L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto se viene a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, la Direzione Nazionale provvede a nominare nuovi componenti.

4.5 Precisazione in ordine ai poteri dell'OdV

L'OdV avrà, in forza di *legge*, autonomi poteri di iniziativa e controllo volti a vigilare sull'attuazione e sull'osservanza del MOG, ma non eserciterà alcun potere coercitivo, di intervento o di sanzione, demandato invece ai competenti Organi dirigenti o alle funzioni organizzative competenti.

Nello svolgimento dei propri compiti, l'OdV sarà costantemente supportato dai dirigenti associativi e dal *management* dell'Ente. In capo a questi ultimi, nell'ambito delle rispettive funzioni e nei limiti delle deleghe assegnate, ricade una responsabilità primaria per quanto concerne:

- 1) il controllo delle attività e delle aree di competenza;
- 2) l'osservanza del MOG da parte dei Dipendenti sottoposti alla loro direzione;
- 3) la tempestiva e puntuale informazione verso l'OdV su eventuali anomalie, problematiche riscontrate e/o criticità rilevate.

L'OdV potrà richiedere ai dirigenti associativi specifiche attività di controllo sul corretto e preciso funzionamento del Modello.

Tutti i soggetti coinvolti all'interno della struttura sono tenuti a vigilare e informare l'OdV sulla corretta applicazione del presente MOG, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze operative.

L'autonomia e l'indipendenza che devono connotare le attività dell'OdV hanno reso necessaria l'introduzione di alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno. Pertanto, le decisioni in merito a remunerazione, promozioni, trasferimento o sanzioni relative all'OdV e ai suoi componenti, sono attribuite alla competenza esclusiva del Presidente Nazionale e della Direzione Nazionale.

L'OdV, in conseguenza, avrà facoltà di:

- accedere a tutti i documenti e a tutte le informazioni riguardanti l'Unione;
- avvalersi delle strutture dell'Unione, le quali saranno tenute a collaborare;
- acquisire informazioni presso i dipendenti e i consulenti e collaboratori, in relazione alle attività dell'Unione;
- richiedere al Presidente Nazionale l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno della Direzione, con riferimento all'attività dell'OdV;

- richiedere ai titolari delle funzioni di partecipare alle sedute dell'Organismo di Vigilanza;
- avvalersi, previa autorizzazione del Presidente Nazionale, di Consulenti e/o Collaboratori esterni ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine o attività. A tal proposito, le eventuali spese saranno imputate all'apposito stanziamento di bilancio previsto per l'OdV.

4.6 Regole di convocazione e di funzionamento dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza disciplina con specifico regolamento le modalità del proprio funzionamento, sulla base dei principi di seguito riportati:

- le riunioni si svolgono, di norma, ogni quattro mesi e la documentazione relativa viene distribuita almeno tre giorni prima della seduta;
- le sedute si tengono di persona, per video o audio conferenza o in modo combinato;
- il Presidente Nazionale, anche su sollecitazione della Direzione Nazionale o dell'Organo di Controllo, ha facoltà di richiedere che l'Organismo di Vigilanza si riunisca in qualsiasi momento;
- le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti;
- le decisioni vengono assunte all'unanimità; in caso di mancante unanimità, prevale la decisione maggioritaria e di ciò viene informato immediatamente il Presidente Nazionale;
- i verbali delle sedute, conservati nell'archivio dell'OdV, redatti con la collaborazione di unità di personale della Presidenza Nazionale, riportano tutte le decisioni assunte, comprensive delle principali considerazioni svolte.

Essi conterranno anche sintetica relazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento, sui controlli effettuati e sull'esito degli stessi, sulle verifiche specifiche di cui al successivo paragrafo 4.9 e sull'esito delle stesse;

I verbali dell'OdV sono trasmessi alla Direzione Nazionale per la presa d'atto.

4.7 L'attività di reporting dell'OdV verso altri organi sociali

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'eventuale evidenziazione di criticità.

Il Presidente Nazionale è il referente diretto, continuativo e costante dell'OdV che, comunque, predispone per la Direzione Nazionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione descrittiva contenente una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell'anno, dei controlli effettuati e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili e altri temi di maggior rilevanza. La relazione, altresì, indicherà il piano annuale delle attività previste per l'anno successivo.

4.8 Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV

L'OdV sarà informato tempestivamente, mediante apposite segnalazioni, dai Destinatari del MOG, in merito a eventi che potrebbero ingenerare la responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Valgono, al riguardo, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i Dipendenti hanno il dovere di trasmettere all'OdV eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla fondata convinzione di avvenuta commissione, di Reati;
- i Dirigenti associativi, nonché i Capi-servizio di ciascun ufficio, hanno l'obbligo di segnalare all'OdV eventuali violazioni di cui essi siano venuti a conoscenza, poste in essere da dipendenti, consulenti e Collaboratori;
- i segnalanti, purché in buona fede, devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Ente o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- le segnalazioni devono essere presentate dai dipendenti al superiore gerarchico, il quale provvederà a inoltrarle all'OdV. In caso di mancato inoltro da parte del superiore gerarchico o, comunque, nei casi in cui il Dipendente si trovi in una situazione di disagio psicologico nell'effettuare la segnalazione al superiore gerarchico, la stessa potrà essere presentata direttamente all'OdV;
- l'OdV valuterà tutte le segnalazioni ricevute, ad eccezione di quelle che appaiono manifestamente infondate. Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono adottati in conformità a quanto previsto al successivo Capitolo 6 (Sistema sanzionatorio).

Segnalazioni obbligatorie

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, i dipendenti sono tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:

- i comportamenti fraudolenti o posti in essere in violazione di quanto previsto dal presente Modello e, comunque, limitatamente ai Reati *ex* D.Lgs. 231/2001;
- i reclami da cui emergano possibili ipotesi di frode o irregolarità comportamentali, limitatamente a quanto previsto dal presente Modello e ai Reati *ex* D.Lgs. 231/2001;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, di cui si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati, anche nei confronti di ignoti, qualora tali indagini coinvolgano l'Unione o suoi Dipendenti o gli Organi Sociali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- i rapporti preparati dai Capi-servizio di ciascun ufficio dell'Ente nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi

od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;

- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori e alle eventuali misure irrogate ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.

Gli obblighi di segnalazione da parte di Consulenti e/o Collaboratori saranno specificati in apposite clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti all'Unione.

In ogni caso, qualora un Dipendente o un componente degli Organi Sociali non adempia agli obblighi informativi sopra menzionati, allo stesso sarà irrogata una sanzione disciplinare che varierà a seconda della gravità dell'inottemperanza, che sarà comminata secondo le regole indicate nel Capitolo 6 del presente Modello.

4.9 Verifiche sull'adeguatezza del Modello

Oltre all'attività di vigilanza che l'OdV svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti dei Destinatari e il MOG), esso periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire i Reati, coadiuvato anche da soggetti terzi con adeguate caratteristiche di professionalità ed indipendenza.

Tale attività si concretizza anche in una verifica a campione delle principali deliberazioni adottate e degli atti di maggior rilevanza conclusi dall'Unione in relazione alle Attività Sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello.

Inoltre, viene svolta una *review* di tutte le segnalazioni eventualmente ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV, delle verifiche a campione degli eventi considerati rischiosi e della sensibilizzazione dei Dipendenti e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'Unione.

Per le verifiche l'OdV si avvale, di norma, del supporto di altre funzioni interne all'Ente. Le verifiche e il loro esito sono inseriti nel *verbale quadrimestrale soggetto a presa d'atto* della Direzione Nazionale, nel quale, in presenza di criticità, l'OdV formulerà indicazioni sui miglioramenti da attuare.

4.10 Obblighi di riservatezza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello.

I componenti dell'OdV, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione, si astengono altresì dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli di cui al precedente Paragrafo 4.3 e, comunque, per scopi non conformi alle proprie funzioni.

L'inosservanza di tali obblighi costituisce giusta causa di revoca della carica.

4.11 Raccolta e conservazione delle informazioni

Tutte le *relazioni*, le informazioni e le segnalazioni previste nel presente MOG sono conservate dall'OdV in un apposito *database* informatico o cartaceo per un periodo di cinque anni.

L'accesso al *database* è consentito esclusivamente al Presidente Nazionale e al personale delegato dall'OdV.

CAPITOLO 5

FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

5.1 Formazione e informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del MOG occorrerà garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei Destinatari, sia già presenti, sia da inserire in futuro. Il livello di formazione e informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili.

La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata ai dipendenti al momento dell'adozione stessa.

Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo, con il quale assicurare agli stessi le comunicazioni considerate di primaria rilevanza. Tale documentazione informativa dovrà contenere, oltre ai documenti di regola consegnati al neo-assunto, il Modello ed il D.Lgs. 231/2001. Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare all'Ente una dichiarazione sottoscritta ove si attesta la ricezione della documentazione informativa, nonché l'integrale conoscenza dei documenti allegati e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

La formazione

L'attività di formazione, volta a diffondere la conoscenza del Modello, è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza.

In particolare, l'Unione prevederà livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione per:

1. Dipendenti;
2. Dirigenti associativi territoriali;
3. Consiglieri Nazionali;
4. Componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV. All'Organismo di Vigilanza è demandato, altresì, il controllo circa la qualità dei contenuti dei programmi di formazione così come sopra descritti.

Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del D.Lgs. 231/01, degli elementi costitutivi il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, delle singole fattispecie di reati cc.dd. presupposto e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei reati sopra citati.

In aggiunta a detta matrice comune, ogni programma di formazione sarà modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari a promuovere il pieno rispetto del

dettato del Decreto in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e costituisce dovere d'ufficio. Il controllo circa l'effettiva frequenza ai programmi di formazione è demandato al Direttore Generale e al Segretario Generale.

La mancata partecipazione non giustificata ai programmi di formazione comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nel Capitolo 6 del presente Modello.

5.2 Selezione e informazione dei Consulenti e/o Collaboratori

Relativamente ai Consulenti e ai Collaboratori, sentito l'OdV, sono istituiti appositi sistemi in grado di orientare la selezione dei medesimi secondo criteri che tengano in debito conto i principi di prevenzione ed integrità di cui al presente Modello, principi di cui gli stessi verranno adeguatamente informati.

5.3 Obblighi di vigilanza

Tutti i Dirigenti associativi o i Capi-servizio sono tenuti a esercitare un'attività di vigilanza prestando la massima attenzione e diligenza nei confronti dei dipendenti verso i quali si trovino in rapporto di superiorità gerarchica diretta e indiretta. Devono, inoltre, segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi irregolarità, violazione o inadempimento ai principi contenuti nel presente Modello .

Qualora il Dirigente o il Capo-servizio non rispetti i suddetti obblighi, sarà sanzionato in conformità alla propria posizione gerarchica all'interno dell'Unione, secondo quanto previsto nel successivo capitolo.

CAPITOLO 6

SISTEMA SANZIONATORIO

6.1 Funzione del sistema sanzionatorio

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza), applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, ha lo scopo di rendere efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV e di garantire l'effettività del Modello stesso. La predisposizione di tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'Associazione.

L'applicazione del sistema sanzionatorio è conseguente alla violazione delle disposizioni del Modello; le sanzioni, infatti, saranno irrogate indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche a integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

6.2 Sistema sanzionatorio dei Dipendenti e dei Dirigenti associativi

La violazione da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

A. Dipendenti

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7, Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL applicato dall'Unione e precisamente:

- biasimo inflitto verbalmente per mancanze lievi;
- biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;
- multa in misura non eccedente l'importo di quattro ore della retribuzione individuale;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale fino a un massimo di dieci giorni;
- licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

Restano ferme - e si intendono qui richiamate - tutte le disposizioni, previste dalla legge, dal CCNL applicato, dallo Statuto Sociale e dal Regolamento Generale dell'Unione, relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Circa l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi sociali e funzioni competenti.

Fermi restando gli obblighi per l'Unione, nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, dal CCNL applicato, dallo Statuto Sociale e dal Regolamento Generale, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente Modello, sono i seguenti:

- a) adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tali da determinare la concreta applicazione a carico dell'Unione di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001;
- b) violazione di procedure interne previste dal presente Modello, come ad esempio, l'inosservanza delle procedure prescritte, l'omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, l'omissione di controlli, ecc..., o adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello.

B. Dirigenti associativi

In caso di violazione da parte di dirigenti delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività identificate come Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, l'Unione provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto. La sanzione minima consisterà in un rilievo verbale o scritto indirizzato al dirigente da parte del Presidente Nazionale. Le sanzioni più gravi comporteranno il deferimento ai Proviviri, secondo le norme e le procedure dello Statuto e del Regolamento generale.

I comportamenti sanzionabili sono:

- a) adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti al compimento di uno o più Reati riconducibili all'Unione;
- b) violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso che esponano l'Unione a una situazione, anche potenziale, di rischio di commissione di uno dei Reati.

* * *

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità e autonomia del dipendente o del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico degli stessi, all'intenzionalità e alla gravità della condotta, con ciò intendendosi il livello di rischio al quale l'Unione può ragionevolmente ritenersi esposta, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV, rimanendo il Direttore Generale, unitamente al Segretario Generale, responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari su eventuale segnalazione dell'OdV, ove

non sia diversamente disposto dalle norme, dallo Statuto sociale e dal Regolamento generale.

6.3 Misure nei confronti dei Consulenti e/o Collaboratori

Ogni violazione delle regole di cui al presente Modello applicabili ai Consulenti e/o Collaboratori ovvero ogni commissione dei Reati previsti dal Modello è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

6.4 Misure nei confronti dei componenti dell'OdV

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più componenti dell'OdV, gli altri componenti dell'OdV informeranno immediatamente il Presidente Nazionale il quale porrà il tema all'ordine del giorno della Direzione. Questa, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, adotterà gli opportuni provvedimenti tra i quali, ad esempio, la revoca dell'incarico ai componenti dell'OdV che hanno violato il Modello e la conseguente nomina in sostituzione, ovvero la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

PARTI SPECIALI

PARTE SPECIALE - A
Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
(artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/2001)

CAPITOLO A.1

LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra l'Ente e la P.A..

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25.

A.1.1 Le ipotesi di truffa

TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640, COMMA 2, N. 1 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, intenzionalmente, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici e raggiri (che comprendono anche l'eventuale omissione di informazioni che, ove conosciute, avrebbero certamente determinato in senso negativo la volontà dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea), tali da indurre in errore e da arrecare un ingiusto danno (di tipo patrimoniale) ad Enti Pubblici nazionali o sovranazionali.

Si pensi, ad esempio, alla trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in generale, all'invio ad enti previdenziali o amministrazioni locali di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione per l'Ente.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da Euro 309 a Euro 1.549.

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)

Il reato in oggetto si perfeziona allorché le condotte di cui al precedente art. 640 c.p. siano finalizzate all'ottenimento di contributi, finanziamenti o altre erogazioni concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Si pensi, ad esempio, alle ipotesi di indebito ottenimento di un finanziamento pubblico indirizzato agli Enti del Terzo Settore mediante la produzione di falsa documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del finanziamento.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a sei anni.

FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER C.P.)

Commette tale reato chiunque altera in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o interviene, senza diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto, con altrui danno.

Ad esempio, integra il reato in oggetto la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un ente pubblico, ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati informatica facente capo alla P.A..

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni per l'ipotesi c.d. "base" (art. 640-ter, comma 1), da uno a cinque anni ove ricorra una delle aggravanti previste dall'art. 640, comma 2, numero 1 ed è da due a sei anni ove il fatto sia commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque – fuori dei casi di concorso di reati di cui agli articoli 319 e 319-ter – sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, faccia dare o promettere indebitamente, per sé o per altri, danaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o come remunerazione in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Tale fattispecie, che costituisce una ipotesi speciale del reato di millantato credito, si realizza, appunto, quando l'agente non finga di avere un rapporto di conoscenza con un Pubblico Ufficiale o un incaricato di Pubblico servizio, ma sfrutti una relazione effettivamente esistente con costui al fine di ottenere un vantaggio patrimoniale per una mediazione a sua volta finalizzata a far compiere a quest'ultimo un atto o una omissione contrari ai suoi doveri d'ufficio.

La pena prevista è la reclusione da uno a tre anni.

La medesima pena si applica a chiunque indebitamente dia o prometta danaro o altro vantaggio patrimoniale per le finalità suindicate.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente faccia dare o promettere, a sé o ad altri, danaro o altro vantaggio patrimoniale rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene sono ulteriormente aumentate qualora i fatti siano commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

La pena sarà, invece, diminuita qualora il fatto sia di particolare tenuità.

A.1.2 Le ipotesi di malversazione e di indebita percezione di erogazioni

MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO (ART. 316-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a tali attività.

Per l'integrazione del reato è sufficiente che anche solo una parte delle attribuzioni ricevute sia stata impiegata per scopi diversi da quelli previsti, non rilevando, in alcun modo, che l'attività programmata sia stata comunque svolta. Risultano, altresì, irrilevanti le finalità che l'autore del reato abbia voluto perseguire, poiché l'elemento soggettivo del reato medesimo è costituito dalla volontà di sottrarre risorse destinate ad uno scopo prefissato.

Il momento consumativo del reato coincide con la destinazione del finanziamento ad uno scopo diverso rispetto a quello per il quale era stato elargito.

Un esempio della condotta appena riportata è rappresentato dall'eventualità in cui l'Ente dopo aver ottenuto un finanziamento pubblico per l'assunzione di personale appartenente a determinate categorie privilegiate, sfrutti il denaro per il restauro di un edificio.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (ART. 316-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato precedente, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi già nel momento in cui gli indebiti finanziamenti vengano corrisposti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni e, nei casi meno gravi, una sanzione amministrativa tra Euro 5.164 ed Euro 25.822.

Per ciò che concerne i reati di cui agli artt. 316-bis, 316-ter e 640-bis c.p., si precisa che i contributi e le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto che possono avere carattere periodico o *una tantum*, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'*an* o al *quantum* o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato.

Le fattispecie di reato previste dall'art. 24 D.Lgs. n. 231/2001, mirano a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, ossia tutti quei rapporti in cui la creazione di disponibilità finanziarie avviene tramite l'intervento, diretto o indiretto dei pubblici poteri e in cui l'utilizzazione per il fine convenuto corrisponde ad uno specifico interesse pubblico, di volta in volta individuato.

Le erogazioni (siano esse contributi, sovvenzioni, finanziamenti) dovranno avere ad oggetto somme di danaro di provenienza pubblica.

Vengono perseguiti i reati commessi:

- nell'iniziale momento dell'istruttoria del finanziamento;
- nel momento della ricezione del finanziamento.

I reati previsti dagli artt. 316-*bis*, 316-*ter*, 640 co. 2 n. 1, 640-*bis* e 640-*ter* c.p. vengono a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti a prescindere dall'uso successivo che venga fatto delle erogazioni.

Sanzione pecuniaria prevista dall'art. 24 comma 1 D.Lgs. 231/2001: fino a cinquecento quote.

Sanzione pecuniaria prevista dall'art. 24 comma 2 D.lgs. 231/2001 (se in seguito alla commissione dei delitti contemplati dall'art. 24 comma 1 D.Lgs. n. 231/2001, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un fatto di particolare gravità): da duecento a seicento quote.

Sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d), e), D.Lgs. 231/2001:

- divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le Linee Guida di Confindustria hanno delineato nel settore dei reati previsti dall'articolo 24 D.Lgs 231/2001 le seguenti aree a rischio reato e i conseguenti relativi controlli preventivi.

A titolo esemplificativo, si riporta quanto di seguito:

Aree a rischio reato	Controlli preventivi
Presentazione di istanze alla P.A. finalizzate all'ottenimento di contributi pubblici o di un atto o di un provvedimento amministrativo di interesse per l'Ente (ad esempio mediante la trasmissione di dati non veritieri	Precise, specifiche e puntuali attività di controllo gerarchico nel sistema dell'Ente (in particolare sulla documentazione da presentare alla P.A.). Attività di controllo sulla formazione dei volontari (con particolare attenzione alle

finalizzata ad ottenere contributi pubblici non spettanti all'Ente ovvero mediante la produzione di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni essenziali).

Mancato rispetto dell'art. 3 del Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 5 aprile 1996 (in Gazz. Uff., 14 giugno, n. 138). - Modalità di erogazione dei finanziamenti a favore dei progetti del libro parlato di cui all'art. 2, comma 1, della Legge 12 gennaio 1996, n. 24 che stabilisce: *"Art. 3. Al fine di attuare la scelta dei progetti di cui all'art. 1, i centri devono trasmettere, contestualmente al progetto, l'atto istitutivo nonché ogni altra documentazione dalla quale possano dedursi i seguenti elementi:*

- 1) numero degli iscritti e numero delle fruizioni riferiti all'anno solare precedente a quello cui si riferisce il progetto;*
- 2) anzianità di istituzione del centro;*
- 3) diffusione territoriale;*
- 4) pubblicazioni del centro;*
- 5) strumentazione tecnica in uso per la registrazione".*

Mancato rispetto dell'art. 5 Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 5 aprile 1996 (in Gazz. Uff., 14 giugno, n. 138). - Modalità di erogazione dei finanziamenti a favore dei progetti del libro parlato di cui all'art. 2, comma 1, della Legge 12 gennaio 1996, n. 24, che stabilisce: *"Entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'erogazione del finanziamento i centri destinatari degli interventi dovranno inviare all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria e all'Unione italiana ciechi una dettagliata relazione sull'impiego dei fondi e sui risultati conseguiti. L'Ufficio centrale per i beni librari,*

attività svolte dall'Ufficio Servizio Civile Nazionale).

Controlli sui finanziamenti a favore dei progetti del CNLP erogati ai sensi della Legge 12 gennaio 1996, n. 24 (in Gazz. Uff., 19 gennaio, n. 15). - Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi e del Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 5 aprile 1996 (in Gazz. Uff., 14 giugno, n. 138). - Modalità di erogazione dei finanziamenti a favore dei progetti del libro parlato di cui all'art. 2, comma 1, della Legge 12 gennaio 1996, n. 24. Forme di controllo previste dal Codice del Terzo Settore (Organo di Controllo e Revisione legale dei conti).

Previsione del Codice etico e diffusione tra i dipendenti.

Programma di informazione/formazione periodica dei dipendenti.

<p><i>le istituzioni culturali e l'editoria e l'Unione italiana ciechi verificano il corretto svolgimento delle attività e i risultati conseguiti".</i></p>	
<p>L'Ufficio Stampa provvede a trasmettere alla P.A. il numero dei soggetti richiedenti le riviste associative corredato dell'idonea documentazione comprovante la tipologia della rivista inviata (nero, braille, supporto elettronico), e, in base ai dati trasmessi, l'UICI riceve dei contributi pubblici</p> <p>Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni o contributi da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego.</p> <p>Aree maggiormente a rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ufficio Amministrazione e Economato; • Ufficio Patrimonio, Affari Generali, Contenzioso e Contratti; • Ufficio Lavoro; • Ufficio Servizio Civile Nazionale Volontario; • Servizio Attività Internazionale; • Ufficio Stampa; • Responsabile sicurezza (esterno); • Ufficio Fundraising. 	<p>Attività di controllo sui contributi percepiti ai sensi dell'art. 8 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 (in Gazz. Uff., 23 ottobre, n. 249). - Decreto convertito con modificazioni, in Legge 23 dicembre 1996, n. 649. - Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale rubricato: "<i>Editoria speciale periodica per i non vedenti</i>".</p> <p>Coerenza delle procure con il sistema delle deleghe.</p> <p>Specifici controlli sulla correttezza delle informazioni trasmesse alle P.A. per il conseguimento di contributi e sull'effettivo impiego dei fondi/contributi erogati.</p> <p>Controlli di completezza e correttezza della documentazione da presentare.</p> <p>Successivamente all'ottenimento dei contributi pubblici, monitoraggio sull'avanzamento del progetto con evidenza e gestione delle eventuali anomalie.</p> <p>L'articolo 17 (Acquisti) del Regolamento Amministrativo contabile e finanziario dell'UICI prescrive:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gli acquisti saranno corredati da fattura indicante il codice fiscale, la P. Iva e la denominazione dell'Ente. • Per la Sede Nazionale gli approvvigionamenti vengono gestiti dall'Ufficio Acquisti. • La gestione degli acquisti è regolata come di seguito:

	<ul style="list-style-type: none">• l'Ufficio acquisti è autorizzato a procedere direttamente, ove non disposto diversamente, e, sotto la propria responsabilità, agli acquisti di importo non superiore a Euro 800,00. Analogamente l'Ufficio, appositamente autorizzato dagli Organi competenti, procede agli acquisti di importo superiore ad Euro 800,00 e non superiore a Euro 5.000,00;• per gli acquisti di importo superiore ad Euro 5.000,00 e fino a Euro 25.000,00, vengono acquisiti almeno tre preventivi senza particolari formalità;• per gli importi che si prevedono superiori a Euro 25.000,00 si provvederà a formale invito ad almeno cinque ditte, ridotte a tre nel caso di forniture ad alta specializzazione. <p>L'articolo 18 (Gestione delle piccole spese) del Regolamento Amministrativo contabile e finanziario prescrive che:</p> <ul style="list-style-type: none">• La Sede Nazionale e le Strutture Territoriali possono gestire limitate somme di denaro per far fronte a piccole spese necessarie per il buon funzionamento di uffici e servizi (es. spese di cancelleria).• Le spese saranno rendicontate attraverso le fatture d'acquisto, ricevute o altri documenti validi.• La movimentazione di denaro contante, che assume sempre carattere eccezionale, sarà debitamente documentata nelle scritture contabili.• Le somme contanti non superiori a Euro 3.000,00 saranno custodite dall'Economo presso la Sede Nazionale.• L'Economo compilerà un rendiconto delle spese effettuate e dei conseguenti
--	--

	<p>reintegri, solitamente con cadenza mensile.</p> <ul style="list-style-type: none">• Per esigenze contingenti, speciali o di semplice funzionalità operativa, potrà essere emessa apposita carta prepagata intestata all'Economo per un importo variabile da Euro 1.000,00 a 5.000,00 che viene reintegrata di regola mensilmente ad avvenuti controlli e contabilizzazione dell'estratto conto relativo. <p>L'articolo 19 (Gestione missioni dei dirigenti) prescrive che:</p> <ul style="list-style-type: none">• La missione, a ogni livello, va autorizzata, preventivamente in forma scritta, dal Presidente dell'Organo al quale il dirigente appartiene.• Le spese rimborsabili, previa presentazione di documenti giustificativi validi, trasmissibili anche per via telematica, sono:<ul style="list-style-type: none">a) uso del mezzo pubblico, scelto secondo le opportunità economicamente più vantaggiose, salvo diversa ed esplicita autorizzazione per l'uso del mezzo privato;b) alloggio e vitto secondo le regole fissate dalla Direzione Nazionale. <p>Ogni atto di rimborso deve indicare esplicitamente l'autorizzazione preventivamente ottenuta, in forma scritta o verbale.</p>
--	--

A.1.3 Reati di tipo corruttivo

Il reato di corruzione richiamato dall'art. 25 D.Lgs. 231/2001 si differenzia da quello di concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, senza trarre alcun vantaggio.

Una persona appartenente all'ente può commettere:

1. Corruzione attiva, nel caso in cui il soggetto appartenente all'ente si comporti da corruttore, ossia corrompa membri della P.A. per ottenere favori quali:

- vendere beni, fornire servizi e realizzare opere per la P.A.;
- ottenere concessioni, licenze e autorizzazioni dalla P.A.;
- ottenere dalla P.A. trattamenti di favore.

È evidente che in questi casi le persone agiscono generalmente nell'interesse o a vantaggio dell'ente di appartenenza, con la conseguenza di assoggettare lo stesso a responsabilità amministrativa.

2. Corruzione passiva: quando colui che, rivestendo una carica di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio nell'ambito dell'ente, approfitta della sua posizione per farsi corrompere. In tali casi, poiché il soggetto agisce nell'interesse e a vantaggio esclusivo proprio (non dell'ente), è meno probabile che l'ente di appartenenza venga coinvolto in termini di responsabilità amministrativa.

L'attività del soggetto corrotto può estrinsecarsi:

- nel compimento di un atto dovuto: ad esempio velocizzare una pratica la cui evasione è di competenza del corrotto stesso (corruzione per un atto d'ufficio);
- nel compimento di un atto contrario ai suoi doveri: ad esempio, garantire l'ottenimento di erogazioni pubbliche in modo scorretto (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
- nella predisposizione di un atto giudiziario.

CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE E AMBITO APPLICATIVO (ARTT. 318 E 320 C.P.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per compiere un atto di propria competenza, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa (si pensi, ad esempio, al caso in cui al fine di velocizzare l'ottenimento o di accelerare la definizione di una pratica, un rappresentante dell'UICI prometta al pubblico ufficiale competente denaro o altri vantaggi).

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a sei anni.

Ai sensi dell'art. 320 c.p., poi, le disposizioni di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte in misura non

superiore ad un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO, CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E AMBITO APPLICATIVO (ARTT. 319, 319-BIS E 320 C.P.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai suoi doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa (si pensi ad esempio ad ipotesi corruttive nei confronti dei funzionari pubblici da parte di rappresentanti dell'UICI o a mezzo di Consulenti e/o Collaboratori per impedire la comminazione di sanzioni pecuniarie).

Ai fini della configurabilità di tale reato, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio vanno considerati sia gli atti illegittimi o illeciti (vietati, cioè, da norme imperative o contrastanti con norme dettate per la loro validità ed efficacia), sia gli atti che, pur formalmente regolari, siano stati posti in essere dal pubblico ufficiale violando il dovere d'imparzialità o asservendo la sua funzione ad interessi privati o, comunque, estranei a quelli proprio della Pubblica Amministrazione.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei a dieci anni.

Per questa fattispecie di reato la pena può essere aumentata, ai sensi dell'art. 319-bis c.p., qualora la fattispecie appena illustrata abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Ai sensi dell'art. 320 c.p., anche le disposizioni dell'art. 319 c.p. sono estese all'incaricato di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte in misura non superiore ad un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. le pene previste dagli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra utilità.

Si sottolinea, infine, che le ipotesi di reato di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si differenziano dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319 TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si corrompa un pubblico ufficiale e, dunque, un magistrato, un cancelliere o altro funzionario dell'autorità giudiziaria (si pensi ad esempio al caso in cui un rappresentante dell'Ente faccia "pressioni" su un Pubblico Ministero per ottenere una richiesta di archiviazione di un procedimento penale).

È importante sottolineare come il reato possa configurarsi a carico dell'Ente indipendentemente dal fatto che lo stesso sia parte del procedimento.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa, nella sua forma base, è da sei a dodici anni, mentre se dal fatto deriva per taluno una condanna ingiusta sino a 5 anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici ed è invece della reclusione da otto a venti anni se dal fatto derivi un'ingiusta condanna alla pena superiore a cinque anni o all'ergastolo.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso danaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto di sua competenza o compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio) e tale offerta o promessa non venga accettata.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la pena prevista per la fattispecie di cui all'art. 318 c.p., ridotta di un terzo, qualora l'offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a compiere un atto del suo ufficio; qualora, invece, l'offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, la pena è quella prevista per la fattispecie di cui all'art. 319 c.p., ridotta di un terzo.

Con riferimento alle fattispecie di reato di cui al presente paragrafo, profili di rischio in capo all'Ente si individuano essenzialmente nelle ipotesi in cui i rappresentanti dell'Ente e/o i Consulenti e/o Collaboratori dello stesso agiscano quali corruttori nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Per quanto riguarda, invece, la cd. corruzione passiva, l'Ente non potrebbe commettere il reato in proprio in quanto essa è sprovvisto della necessaria qualifica pubblicistica; potrebbe, tuttavia, concorrere in un reato di corruzione commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nel caso in cui fornisca un qualsiasi atto di sostegno, materiale o morale ai sensi dell'art. 110 c.p., al pubblico funzionario per la commissione del reato. A tal riguardo, si precisa che sussiste l'ipotesi del concorso nel reato di corruzione anche quando si agisca quale mediatore tra il privato e il pubblico funzionario.

A.1.4 La concussione

CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

La concussione consiste nella strumentalizzazione, da parte del pubblico ufficiale, della propria qualifica soggettiva o delle attribuzioni ad essa connesse, al fine di costringere taluno alla dazione o alla promessa di prestazioni non dovute (denaro o altre utilità).

Anche la concussione, al pari della corruzione, è un reato bilaterale, in quanto richiede la condotta di due distinti soggetti, il concussore ed il concusso.

Tuttavia, a differenza della corruzione, solo il concussore è assoggettato a pena, in quanto il concusso è la vittima del reato: pertanto, per la natura privatistica dell'attività svolta dall'Ente, i suoi esponenti non potrebbero commettere il reato in proprio in quanto sprovvisti della necessaria qualifica pubblicistica; i medesimi potrebbero, tutt'al più, concorrere in un reato di concussione commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 110 c.p.

Inoltre, è astrattamente possibile che un dipendente dell'Ente rivesta, al di fuori dell'attività lavorativa, una pubblica funzione o svolga un pubblico servizio: si pensi al dipendente che svolga l'incarico di componente di una giunta comunale. In tale ipotesi, questi, nello svolgimento del proprio ufficio o servizio, dovrà astenersi dal tenere comportamenti che, in violazione dei propri doveri d'ufficio e/o con abuso delle proprie funzioni, siano idonei a recare un vantaggio all'Ente.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei a dodici anni.

CAPITOLO A.2

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI P.A. E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Obiettivo del presente Capitolo è quello di indicare dei criteri generali e fornire un elenco esemplificativo dai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 231/2001. Sono, inoltre, riportate anche delle indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti.

A.2.1 Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "*Ente della Pubblica Amministrazione*" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla Pubblica Amministrazione quegli enti che svolgono "*tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici*".

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

1. istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
2. enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
 - 2.1. Ministeri;
 - 2.2. Camera e Senato;
 - 2.3. Dipartimento Politiche Comunitarie;
 - 2.4. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
 - 2.5. Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
 - 2.6. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
 - 2.7. Banca d'Italia;
 - 2.8. Consob;
 - 2.9. Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
 - 2.10. Agenzia delle Entrate;
 - 2.11. ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
3. Regioni;
4. Province;

5. Comuni;
6. Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
7. Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
8. tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:
 - 8.1. INPS;
 - 8.2. CNR;
 - 8.3. INAIL;
 - 8.4. ISTAT;
 - 8.5. ENASARCO;
 - 8.6. ASL;
9. enti e Monopoli di Stato;
10. RAI.

Anche i soggetti di diritto privato concessionari di pubblici servizi e le società partecipate a maggioranza da un ente pubblico sono considerate, dalla più recente giurisprudenza, alla stessa stregua di enti pubblici.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose *ex* D.Lgs. 231/2001.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

A.2.2 Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale "*agli effetti della legge penale*" colui il quale esercita "*una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*".

Il secondo comma si preoccupa, poi, di definire la nozione di "*pubblica funzione amministrativa*". Non si è compiuta, invece, un'analogia attività definitoria per precisare la nozione di "*funzione legislativa*" e "*funzione giudiziaria*", in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale, "*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*".

Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione "esterna" della funzione amministrativa, attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Inoltre, il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "*pubblica funzione*" da quella di "*servizio pubblico*". Vengono, quindi, pacificamente definite come "*funzioni pubbliche*" quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi.

Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una "*pubblica funzione amministrativa*". Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali "casi dubbi", può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un'attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo Statuto Sociale nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza (i.e. i componenti di un Consiglio di Amministrazione di un ospedale: Cass. Pen., Sez. VI, 15 dicembre 1997, n. 11462). Si può sostenere, infine, in tale contesto, che non assumono la qualifica in esame altri soggetti che svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell'ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non "formino" o manifestino la volontà della pubblica amministrazione).

A.2.3 Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di "*soggetti incaricati di un pubblico servizio*" si rinviene nell'art. 358 c.p. il quale recita: "*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*".

Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – al pari della "pubblica funzione" – da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi; i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici, anche se aventi natura di enti privati; gli impiegati degli uffici pubblici; ecc.

Il legislatore ha, inoltre, precisato che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine", né la "prestazione di opera meramente materiale". Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che, ai fini delle definizioni

come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio, non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorieta delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha, quindi, indicato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- d) l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

CAPITOLO A.3

ATTIVITÀ SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA P.A.

I reati *de quibus* trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. o lo svolgimento di attività che potrebbero implicare l'esercizio di un pubblico servizio.

Si considerino:

- la molteplicità dei rapporti che l'UICI intrattiene con organismi pubblici, nazionali e comunitari, in Italia ed all'estero;
- la volontà dell'Ente di perseguire la c.d. *best practice* nell'esercizio della propria attività operativa;
- le aree di attività a rischio individuate in sede di identificazione dei processi sensibili, che potranno essere integrate da parte del Segretario Generale sentendo, ove necessario, la Direzione Nazionale, sono state circoscritte alle seguenti:
 1. Gestione dei rapporti con le istituzioni pubbliche;
 2. Gestione delle ispezioni;
 3. Gestione delle consulenze (ove fossero retribuite);
 4. Gestione delle sponsorizzazioni e delle attività di fundraising;
 5. Gestione delle erogazioni pubbliche, con particolare riferimento:
 - ai poteri autorizzativi all'interno del processo;
 - alla definizione delle condizioni e dei tempi di pagamento.

CAPITOLO A.4

REGOLE GENERALI

A.4.1 Il sistema in linea generale

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei reati in essa considerati.

Tutte le operazioni sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche dell'Ente, nonché alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione dell'UICI deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

L'Ente deve essere dotato di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno dell'Ente;
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne sono ispirate ai seguenti criteri:

- a) massima separatezza possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- b) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- c) adeguato livello di formalizzazione;
- d) evitare che i sistemi premianti siano basati su *target* di *performance* sostanzialmente irraggiungibili (cfr. contratto di secondo livello e relativo sistema premiante allegato).

A.4.2 Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei reati cd. presupposto (rintracciabilità delle Operazioni Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente e trasparente dell'attività dell'Ente.

Si intende per "delega" l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui l'Ente attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione, che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza, viene conferita una "procura generale funzionale" (artt. 15-20

Regolamento Generale) di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

- a) tutti coloro che intrattengono per conto dell'Ente rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e a una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- c) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
 - i poteri del delegato;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riferisce gerarchicamente;
- d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi dell'Ente;
- e) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

- le procure generali funzionali vanno conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna;
- le procure generali devono descrivere i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, vanno accompagnate da apposita deliberazione della Direzione Nazionale che fissi: l'estensione di poteri di rappresentanza e i limiti di spesa (articoli 15 e ss. Regolamento Generale e procure speciali);
- la procura speciale può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- le procure speciali devono dettagliatamente stabilire l'ambito di operatività e i poteri del procuratore;
- una procedura *ad hoc* deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure ove necessario, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione o estensione di nuove responsabilità e poteri, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, revoca, ecc.).

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'Ente con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la

qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

A.4.3 Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello sia direttamente che in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/2001); sono, altresì, proibite le violazioni ai principi e alle procedure previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti in particolare:

- a) è fatto divieto di effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- b) è fatto divieto di offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi dell'Ente. In particolare, ai rappresentanti della P.A. e/o ai loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, alcuna forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi con l'attività dell'Ente o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per il medesimo ente. Anche in quei Paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastanti con le disposizioni di legge e, comunque, non devono essere interpretati come richiesta di favori in contropartita;
- c) è fatto divieto di accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) è fatto divieto di eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei Consulenti e/o Collaboratori (cfr. art. 8, comma 3, lett. b) del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117) che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- e) è fatto divieto di presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- f) è fatto divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

CAPITOLO A.5

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello, le procedure qui di seguito descritte.

Le stesse devono essere rispettate nell'esplicazione dell'attività dell'Ente sia in territorio italiano sia all'estero.

1. Ai Destinatari del Modello che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto dell'Ente deve essere formalmente conferito potere in tal senso (con apposita delega per i Dipendenti e gli Organi Sociali ovvero nel relativo contratto di consulenza per Consulenti e/o Collaboratori). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica delega o procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati al precedente Paragrafo A.4.2;
2. L'Organismo di Vigilanza deve essere informato con nota scritta di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A.;
3. I nuovi contratti tra l'Ente, i Dipendenti e i Consulenti e/o Collaboratori devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
4. I nuovi contratti con i Dipendenti e i Consulenti e/o Collaboratori devono contenere clausole standard al fine del rispetto del D.Lgs. n. 231/2001;
5. I Consulenti e/o Collaboratori devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura di selezione che ne garantiscano la trasparenza;
6. Nei nuovi contratti e/o nei rinnovi contrattuali con i Dipendenti e i Consulenti e/o Collaboratori deve essere contenuta apposita clausola con cui i medesimi dichiarino di essere a conoscenza del Modello adottato dall'Ente e delle loro implicazioni per quest'ultimo, di accettarli e di impegnarsi a rispettarli, di aver eventualmente adottato anch'essi un analogo codice di comportamento e modello organizzativo, nonché di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello e nel D.Lgs. 231/2001 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte dell'Ente);
7. Nei nuovi contratti con i Dipendenti e i Consulenti e/o Collaboratori deve essere contenuta, ove possibile e ove già non prevista nel contratto di lavoro, apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Modello (es. clausole risolutive espresse e penali);
8. Le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;

9. Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
10. Alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al D.Lgs. 81/08, verifiche tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente preposti con responsabilità nelle aree sottoposte a verifica. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'Organismo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta;
11. Con riferimento alla gestione finanziaria, l'Ente attua specifici controlli procedurali e cura con particolare attenzione i flussi che non rientrano nei processi tipici dell'ente e che sono quindi gestiti in modo estemporaneo e discrezionale. La finalità di detti controlli (ad es. l'attività di riconciliazione dei dati contabili, la supervisione, la separazione dei compiti, la contrapposizione delle funzioni, in particolare quella acquisti e quella finanziaria, un efficace apparato di documentazione del processo decisionale, ecc.) consiste nell'impedire la formazione di riserve occulte.

Ciascun Dipendente che intenda o abbia la necessità di intrattenere rapporti istituzionali con la P.A. dovrà preventivamente rivolgersi al Presidente Nazionale e/o alla Direzione Nazionale, al fine di ottenere una specifica autorizzazione scritta. Detta autorizzazione deve essere trasmessa anche all'OdV.

Le Linee Guida di Confindustria hanno delineato nel settore dei reati previsti dall'articolo 25 D.Lgs. 231/2001 le seguenti aree a rischio reato e i conseguenti relativi controlli preventivi.

A titolo esemplificativo, si riporta quanto di seguito:

Aree a rischio reato	Controlli preventivi
<p>Aree maggiormente a rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ufficio Amministrazione e Economato; • Ufficio Patrimonio, Affari Generali, Contenzioso e Contratti; • Ufficio Lavoro; • Ufficio del Personale; • Ufficio Servizio Civile Nazionale Volontario; • Ufficio Sicurezza; • Servizio Attività Internazionali; • Ufficio Fundraising; • Ufficio Stampa; • Segreteria. 	
<p>Attività connesse con l'esercizio, da parte dell'Ente, di compiti di natura pubblicitaria.</p> <p>Rapporti con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autorità Indipendenti e di Vigilanza e altri organismi di diritto pubblico; • Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio relativamente agli adempimenti fiscali, tributari e previdenziali; • Autorità Giudiziaria, Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale. <p>Partecipazione a procedure per l'ottenimento di atti, provvedimenti amministrativi e autorizzazioni da parte della P.A..</p> <p>Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni o contributi da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto utilizzo.</p> <p>Selezione e assunzione del personale, di Consulenti e/o Collaboratori.</p>	<p><i>Reporting</i> interno per favorire sistemi di controllo incrociato.</p> <p>Gestione delle anomalie tra le diverse funzioni dell'Ente.</p> <p>Procedure di tracciabilità dei flussi finanziari dell'Ente e specifica individuazione dei soggetti autorizzati all'accesso alle risorse.</p> <p>Verifiche sull'effettiva erogazione delle forniture.</p> <p>Controlli sui Consulenti e/o Collaboratori esterni e della congruità delle provvigioni loro corrisposte.</p> <p>Monitoraggio dei procedimenti di richiesta di erogazioni e contributi pubblici</p>

Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti d'acquisto.	Predisposizione di procedure organizzative relative ad acquisti, consulenze, reclutamento del personale, spese di rappresentanza, che assicurino: <ul style="list-style-type: none"> • definizione di criteri qualitativi/quantitativi con adeguati livelli di autorizzazione per le spese di rappresentanza; • stratificazione dei poteri di firma; • tracciabilità dei flussi finanziari.
---	--

Le fattispecie di cui all'articolo 25 D.Lgs. 231/2001 presuppongono l'instaurazione di rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di un Pubblico Servizio.

Si è in presenza di reati propri, in cui il soggetto attivo è di regola un funzionario pubblico. L'inserimento come delitto presupposto nel decreto 231 si giustifica poiché la normativa punisce anche il privato che concorre con il soggetto pubblico nella realizzazione del reato.

Sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25, comma 1, D.Lgs. 231/2001: in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi 1 e 3, del codice penale, fino a duecento quote.

Sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25, comma 2, D.Lgs. 231/2001: in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, da duecento a seicento quote.

Sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25, comma 3, D.Lgs. 231/2001: in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis, quando dal fatto l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, da trecento a ottocento quote.

Le medesime sanzioni si applicano anche qualora tali delitti siano commessi dalle persone indicate negli articoli 320 (incaricati di un pubblico servizio) e 322-bis (membri degli organi e funzionari delle Comunità Europee e di stati esteri) c.p..

Sanzioni interdittive previste dall'articolo 25, comma 5, D.Lgs. 231/2001 sono quelle contemplate dall'articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001, ossia:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio;

- esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La durata delle sanzioni interdittive richiamate dall'art. 25, comma 5, D.Lgs. 231/2001 non può avere durata inferiore ad un anno.

PARTE SPECIALE - B

Delitti di criminalità organizzata (*art. 24-ter, D.Lgs. 231/2001*),
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all'autorità giudiziaria (*art. 25-decies, D.Lgs. 231/2001*),
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico (*art. 25-quater, D.Lgs. 231/2001*)

CAPITOLO B.1

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti di criminalità organizzata e a quelli con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

In particolare, è indispensabile specificare che l'art. 25-*quater* si riferisce ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale o da leggi speciali nonché ai delitti, diversi dai precedenti, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo (comma 4).

L'art 25-*quater* opera un rinvio "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici ed eversivi.

Nella presente Parte Speciale, si descriveranno, inoltre, alcune fattispecie previste nel codice penale in cui è espressamente prevista la finalità di terrorismo. La Convenzione di New York rinvia ai reati previsti da altre convenzioni internazionali tra cui il dirottamento di aeromobili, attentati nei confronti di personale diplomatico, esplosione di ordigni, ecc.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 agli articoli 24-*ter*, 25-*decies* e 25-*quater*.

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)

La fattispecie di reato prevista dall'art. 377-*bis* c.p. punisce chiunque, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o con promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando la persona in questione abbia facoltà di non rispondere.

La pena prevista per il reato di cui all'art. 377-*bis* c.p. è quella della reclusione da due a sei anni.

FAVOREGGIAMENTO PERSONALE (ART. 378 C.P.)

Il reato di cui all'art. 378 c.p. punisce chiunque, successivamente alla commissione di un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, aiuti taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da Organi della Corte Penale internazionale o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti.

La pena per la fattispecie contemplata dal primo comma dell'art. 378 c.p. è della reclusione fino a quattro anni.

Il secondo comma dell'art. 378 c.p. specifica che quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-*bis* c.p., si applica la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Nel caso in cui si tratti di delitti per i quali la legge stabilisca una pena diversa dalla reclusione o dall'ergastolo, o di contravvenzioni, la pena è della multa fino a Euro 516,00.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)

La fattispecie di cui all'art. 416 c.p. prevede: "*quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione, sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni*".

Per la sola partecipazione all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena prevista per i promotori.

La pena è aumentata se il numero degli associati è uguale o superiore a dieci persone.

Se l'associazione è diretta a commettere uno dei delitti di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone), 601-bis (Traffico di organi prelevati da persona vivente) e 602 (Acquisto e alienazione di schiavi), nonché di cui all'art. 12, comma 3-bis, del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. n. 286/1998 o dei delitti previsti dagli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della Legge n. 91/1999, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Qualora l'associazione sia diretta a commettere uno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter (Pornografia minorile), 600-quater (Detenzione di materiale pornografico), 600-quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609-bis (Violenza sessuale), quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater (Atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (Corruzione di minorenne), 609-octies (Violenza sessuale di gruppo), quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies (Adescamento di minorenni), la pena è della reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE (ART. 416-BIS C.P.)

La fattispecie di cui all'art. 416-bis c.p. punisce "*chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone*". La pena prevista è la reclusione da dieci a quindici anni.

La pena prevista per coloro che "*promuovono, dirigono o organizzano l'associazione*" è della reclusione da dodici a diciotto anni.

Il terzo comma dell'art. 416-bis prevede: "*l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali*".

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il perseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materiali esplosivi.

Quando l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma dell'art 416-bis c.p. e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate (in tutto o in parte) con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei primi cinque commi dell'art. 416-bis sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE (ART. 630 C.P.)

Il reato previsto dall'art. 630 c.p. punisce *"chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione"*. La pena prevista per la fattispecie di cui al primo comma dell'art. 630 c.p. è la reclusione da venticinque a trent'anni.

Qualora dal sequestro derivi la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato, la pena è quella dell'ergastolo.

Se il concorrente si adopera affinché il soggetto passivo riacquisti la libertà, si applicano le pene previste dall'art. 605 c.p. (Sequestro di persona). Se il soggetto passivo muore dopo la liberazione in conseguenza del sequestro, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'azione delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

ART. 407, COMMA 2, LETT. A, N. 5 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

L'art. 407, comma 2, lettera a), n. 5 del codice di procedura penale contempla i *"delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della Legge 18 aprile 1975, n. 110"*.

ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ART. 74 DEL D.P.R. 309/1990)

L'art. 74 del D.P.R. 309/1990 rubricato *"Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope"* recita:

- "1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.*
- 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.*
- 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*
- 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*
- 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.*
- 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.*
- 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.*
- 7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.*
- 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della Legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della Legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo".*

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI (ART. 291-QUATER, D.P.R. 43/1973)

L'art. 291-quater rubricato "Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri" prevede:

- "1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.*
- 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.*
- 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*
- 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*
- 5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che*

l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti".

ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 270-BIS C.P.)

La fattispecie di reato prevista dall'art. 270-bis c.p. punisce chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico.

La pena applicata è quella della reclusione da sette a quindici anni.

Al soggetto che partecipi all'associazione viene applicata la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Il terzo comma dell'art. 270-bis circoscrive la presenza della finalità di terrorismo allorquando *"gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale"*.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca sia delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato sia delle cose che furono destinate a commettere il reato e di quelle che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI (ART. 270-TER C.P.)

Commette il delitto di cui all'art. 270-ter c.p. il soggetto che, al di fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli artt. 270 (Associazioni sovversive) e 270-bis (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di everzione dell'ordine democratico). La pena prevista è quella della reclusione fino a quattro anni ed è aumentata nel caso in cui l'assistenza sia prestata continuativamente.

Non è punibile, invece, colui che commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

ARRUOLAMENTO CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE (ART. 270-QUATER C.P.)

Integra il delitto di cui all'art. 270-quater c.p. la condotta di colui che, al di fuori dei casi di cui all'art. 270-bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio dei servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Il reato è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Il secondo comma dell'art. 270-quater prevede che al di fuori dei casi previsti dall'art. 270-bis e salvo il caso di addestramento la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

ORGANIZZAZIONE DI TRASFERIMENTI PER FINALITÀ DI TERRORISMO (ART. 270-QUATER.1 C.P.)

La fattispecie di cui all'art. 270-*quater*.1 c.p. punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi contemplate dagli articoli 270-*bis* e 270-*quater* c.p., organizzi, finanzia, o propagandi viaggi in territorio esteri finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270-*sexies* c.p.. La pena prevista è quella della reclusione da cinque a otto anni.

ADDESTRAMENTO AD ATTIVITÀ CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE (ART. 270-QUINQUIES C.P.)

Compie il delitto di cui all'art. 270-*quinquies* c.p. il soggetto che, al di fuori dei casi previsti dall'art. 270-*bis* c.p., addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. La pena è della reclusione da cinque a dieci anni.

La medesima pena si applica anche nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo dell'art. 270-*quinquies* pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'art. 270-*sexies* (Condotte con finalità di terrorismo).

Le pene previste dall'art. 270-*quinquies* primo comma sono aumentate se il fatto sia commesso dal soggetto che addestra o istruisce attraverso strumenti informatici o telematici.

FINANZIAMENTO DI CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE (ART. 270-QUINQUIES C.P.)

La fattispecie di cui all'art. 270-*quinquies* c.p. punisce il soggetto che, al di fuori dei casi di cui all'art. 270-*bis* e 270-*quater*.1, raccolga, eroghi o metta a disposizione beni o danaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270-*sexies*. La pena prevista è quella della reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

SOTTRAZIONE DI BENI O DENARO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO (ART. 270-QUINQUIES.2 C.P.)

La fattispecie di cui all'art. 270-*quinquies*.2 c.p. punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da Euro 3.000 a Euro 15.000 il soggetto che sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o danaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270-*sexies*.

CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO (ART. 270-SEXIES C.P.)

Il disposto dell'art. 270-*sexies* c.p. definisce "condotte con finalità di terrorismo" quelle "condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiuti allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia".

ATTENTATO PER FINALITÀ TERRORISTICHE O DI EVERSIONE (ART. 280 C.P.)

Commette il reato di cui all'art. 280 c.p. il soggetto che "per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" attenti alla vita o alla incolumità di una persona. La pena è quella della reclusione non inferiore ad anni venti, nel primo caso, e della reclusione non inferiore ad anni sei, nel secondo caso.

Qualora dall'attentato all'incolumità di una persona derivi una lesione gravissima si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto, mentre qualora ne derivi una lesione grave si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti siano commessi contro condotte che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di pubblica sicurezza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Il quarto comma dell'art. 280 c.p. prevede, inoltre, che nel caso in cui dai fatti derivi la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo o nel caso di attentato all'incolumità la pena della reclusione di anni trenta.

ATTO DI TERRORISMO CON ORDIGNI MICIDIALI O ESPLOSIVI (ART. 280-BIS C.P.)

La fattispecie prevista dall'art. 280-*bis* c.p. sanziona con la reclusione da due a cinque anni la condotta del soggetto che per finalità di terrorismo compia qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Il secondo comma dell'art. 280-*bis* definisce "dispositivi esplosivi o comunque micidiali" le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'art. 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Qualora il fatto sia diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte Costituzionale, di organi del governo o comunque i organi previsti dalla costituzione o dalle leggi, la pena è aumentata fino alla metà.

Il disposto di cui all'art. 280-*bis* prevede, inoltre, al comma quarto, che se dal fatto derivi pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

ATTI DI TERRORISMO NUCLEARE (ART. 280-TER C.P.)

Tale fattispecie, di recente creazione, punisce con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'art. 270-*sexies* procura a sé o ad

altri materia radioattiva ovvero crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. Inoltre, punisce con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità medesime, utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare, ovvero utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Le pene in questione, inoltre, si applicano anche nel caso cui le condotte appena descritte abbiano ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI TERRORISMO O DI EVERSIONE (ART. 289-BIS C.P.)

Commette il delitto di cui all'art. 289-bis c.p. il soggetto che, per finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico, sequestri una persona. La pena prevista è della reclusione da venticinque a trenta anni.

Qualora dal sequestro derivi la morte della persona sequestrata, quale conseguenza non voluta, il colpevole è punito con la pena della reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagioni la morte del sequestrato, si applica la pena dell'ergastolo.

Nel caso in cui il concorrente, dissociandosi dagli altri, si adoperi affinché il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; qualora, invece, il soggetto passivo muoia, in conseguenza del sequestro dopo la liberazione, la pena è della reclusione da due a diciotto anni.

ISTIGAZIONE A COMMITTERE UNO DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO (ART. 302 C.P.)

Il soggetto che istighi taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo del titolo "*Dei delitti contro la personalità dello Stato*", per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, qualora l'istigazione non sia accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso con strumenti informatici o telematici.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 302 c.p., la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

CAPITOLO B.2

B.2.1 Attività Sensibili

L'Ente risponderà per i reati in questione qualora le condotte poste in essere dai soggetti attivi dei reati sopra descritti rispondano a un interesse o arrechino un vantaggio all'Ente stesso.

L'Ente potrebbe anche rispondere di "concorso esterno" nel reato associativo, che si configura allorché il soggetto posto in posizione apicale o sottoposto, pur non appartenendo al sodalizio criminale, fornisca un supporto all'associazione.

Essendo i reati associativi dei reati-mezzo, la responsabilità dell'Ente viene estesa a una serie di fattispecie criminose non necessariamente incluse nell'elenco dei reati presupposto.

È indispensabile, pertanto, che la presente parte venga letta e considerata in combinato disposto con gli ulteriori capitoli previsti nella parte speciale.

Nell'ambito dell'UICI, gli Uffici che potrebbero incorrere nel rischio di commissione dei reati in questione sono:

- Ufficio Patrimonio e Affari Generali;
- Ufficio Amministrazione ed Economato;
- Ufficio Lavoro;
- Ufficio Servizio Civile Nazionale Volontario;
- Ufficio Fundraising;
- Ufficio Stampa;
- Ufficio Attività internazionali.

CAPITOLO B.3

REGOLE GENERALI

B.3.1 Il sistema in linea generale

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati di cui agli articoli 24-ter, 25-quater e 25-decies.

Le Operazioni Sensibili dovranno, quindi, essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche dell'Ente, nonché alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione dell'UICI deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

In considerazione della speciale pericolosità che caratterizza le fattispecie criminali contemplate dagli artt. 24-ter e 25-quater occorre compiere un'accurata mappatura dei rischi e prevedere flussi informativi continui verso l'OdV.

Al fine di prevenire la commissione dei delitti contemplati nella presente Parte Speciale, l'Ente deve essere dotato di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno dell'Ente;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne sono ispirate ai seguenti criteri:

- massima separatezza possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguato livello di formalizzazione;
- programma di informazione/formazione periodica delle aree a rischio;
- controllo della documentazione dell'Ente;
- controllo dei flussi finanziari dell'Ente;
- evitare che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su target di performance sostanzialmente irraggiungibili (vedi contratto di secondo livello) e relativo sistema premiante (allegato al contratto di secondo livello).

B.3.2 Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello sia direttamente che in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24-ter, 25-decies e 25-quater, D.Lgs. 231/2001); sono, altresì, proibite le violazioni ai principi ed alle procedure dell'Ente previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- b) offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi dell'ente. In particolare, ai rappresentanti della P.A. o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, alcuna forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi con l'attività dell'Ente o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per il medesimo ente. Anche in quei Paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastanti con le disposizioni di legge e, comunque, non devono essere interpretati come richiesta di favori in contropartita;
- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei Consulenti e/o Collaboratori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- e) riconoscere compensi in favore dei Consulenti e/o Collaboratori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale (cfr. art. 8, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
- f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

CAPITOLO B.4

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello e ai Principi Procedurali Specifici previsti per i Reati contro la Pubblica Amministrazione, le procedure qui di seguito descritte.

Le stesse devono essere rispettate nell'esplicazione dell'attività dell'Ente sia in territorio italiano sia all'estero.

1. Ciascun Dipendente che intenda o abbia la necessità di intrattenere rapporti istituzionali con la P.A. dovrà preventivamente rivolgersi alla Direzione Nazionale, al fine di ottenere una specifica autorizzazione scritta. Detta autorizzazione deve essere trasmessa anche all'OdV.
2. Verifica che i Consulenti e/o Collaboratori posseggano i requisiti di onorabilità e professionalità e non siano presenti nelle Liste dei soggetti designati, destinatari delle misure di congelamento di fondi e risorse economiche, consultabili nella sezione Unità di Informazione finanziaria (UIF) del sito della Banca d'Italia.
3. Controlli formali e sostanziali dei flussi dell'Ente.
4. Applicazione di protocolli specifici previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la P.A..

Le Linee Guida di Confindustria hanno delineato nel settore dei reati previsti dall'articolo 24-ter D.Lgs. 231/2001 le seguenti aree a rischio reato e i conseguenti relativi controlli preventivi.

A titolo esemplificativo, si riporta quanto di seguito:

Fattispecie incriminatrici - Aree a rischio reati	Controlli preventivi
<p>Aree maggiormente a rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ufficio Patrimonio e Affari Generali; • Ufficio Amministrazione ed Economato; • Ufficio Lavoro, Istruzione e Previdenza; • Ufficio Servizio Civile Nazionale Volontario; • Ufficio Fundraising; • Ufficio Stampa; • Ufficio Attività internazionali. 	

<p>artt. 416, 416-bis, c.p.; art. 291-<i>quater</i> DPR 43/1973; art. 74 T.U. DPR 309/1990</p> <p>Selezione e assunzione del personale</p> <p>Selezione fornitori di beni e servizi</p>	<p>Adesione a Protocolli di legalità per lo svolgimento di verifiche antimafia su potenziali risorse da assumere laddove ritenuto opportuno.</p> <p>Ai fini di una corretta selezione dei Consulenti e/o Collaboratori/fornitori laddove ritenuto opportuno: 1) introdurre meccanismi di qualificazione delle imprese, previsti dalla legge (es. rating di legalità); 2) richiesta di una dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative nonché l'assenza di provvedimenti a carico per reati rientranti in quelli contemplati dall'art. 24-<i>ter</i>; 3) introduzione di una clausola risolutiva espressa nel caso in cui l'impresa fornitrice risulti destinataria di una sopraggiunta comunicazione/informazione antimafia interdittiva.</p> <p>Verifica che i Consulenti e/o Collaboratori posseggano i requisiti di professionalità e non siano presenti nelle Liste dei soggetti designati, destinatari delle misure di congelamento di fondi e risorse economiche, consultabili nella sezione Unità di Informazione finanziaria (UIF) del sito della Banca d'Italia.</p> <p>Applicazione di protocolli specifici previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la P.A..</p>
<p>Articoli 377-bis, 378 c.p. Rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari</p>	<p>Immediata comunicazione al Consulente legale della notizia o di eventuali notifiche recapitate all'Ente.</p> <p>Eventuale immediata denuncia cautelativa da inoltrare alla Compagnia assicuratrice.</p>
<p>Art. 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001 Ufficio Patrimonio e Affari generali</p>	<p>Diffusione del Codice etico.</p>

	<p>Programma di informazione/formazione periodica dei dipendenti delle aree a rischio.</p> <p>Controllo dei flussi finanziari.</p> <p>Controllo della documentazione.</p>
--	---

Sanzione pecuniaria prevista dall'art. 24-ter, comma 1, D.Lgs. 231/2001: in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 c.p. e ai delitti previsti dall'art. 74 del T.U. di cui al D.P.R. n. 309/1990, da quattrocento a mille quote.

Sanzione pecuniaria prevista dall'art. 24-ter, comma 2, D.Lgs. 231/2001: in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 416 (ad esclusione del sesto comma), ovvero di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p., da trecento a ottocento quote.

319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, da duecento a seicento quote.

Sanzioni interdittive previste dall'articolo 24-ter, comma 3, D.Lgs. 231/2001 sono quelle contemplate dall'articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001, ossia:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La durata delle sanzioni interdittive richiamate dall'articolo 24-ter, comma 3, D.Lgs. 231/2001 non può avere durata inferiore ad un anno.

Qualora l'Ente venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati contemplati negli articoli 24-ter commi 1 e 2 D.Lgs. n. 231/2001, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.

Sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25-decies D.Lgs. 231/2001: fino a cinquecento quote.

Sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25-quater D.Lgs. 231/2001: da duecento a settecento quote, se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni; da quattrocento a mille quote, se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo.

Sanzioni interdittive previste dall'articolo 24-quater, comma 2, D.Lgs. 231/2001 sono quelle contemplate dall'articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001, ossia:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;

- sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La durata delle sanzioni interdittive richiamate dall'articolo 24-*quater*, comma 2, D.Lgs. 231/2001 non può avere durata inferiore ad un anno.

Qualora l'Ente venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati contemplati negli articoli 25-*quater*, comma 1, D.Lgs. n. 231/2001, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.

Le disposizioni di cui all'art. 25-*quater* commi 1-2-3 si applicano anche in relazione alla commissione di delitti che, seppur non indicati nel primo comma, siano posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo del 9 dicembre 1999.

PARTE SPECIALE - C
Delitti contro la fede pubblica
(art. 25-bis, D.Lgs. 231/2001)

CAPITOLO C.1

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti contro la fede pubblica.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'articolo 25-bis.

FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO DI MONETE FALSE (ART. 453 C.P.)

La fattispecie di reato prevista dall'art. 453 c.p. punisce con la reclusione da tre a dodici anni e della multa da 516 a 3.098 Euro chiunque:

- 1) *"contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso nello Stato o fuori",*
- 2) *"altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore",*
- 3) *"non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate",*
- 4) *"al fine di metterle in circolazione, acquista o riceve da chi le ha falsificate ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate".*

Analoga pena si applica al soggetto che, legalmente autorizzato alla produzione, *"fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni"*.

La pena, invece, è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

ALTERAZIONE DI MONETE (ART. 454 C.P.)

Il reato di cui all'art. 454 c.p. punisce il soggetto che *"altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate"*, pur non avendo concorso alla contraffazione o alterazione, ma di concerto con chi l'abbia eseguita o con un intermediario introduce nello Stato o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate o, al fine di metterle in circolazione, acquista o riceve, da chi le ha falsificate o da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER LA FABBRICAZIONE DI CARTE DI PUBBLICO CREDITO O DI VALORI DI BOLLO (ART. 460 C.P.)

Il soggetto che contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo ovvero che acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da Euro 309,00 a Euro 1.032,00.

FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI FILIGRANE O DI STRUMENTI DESTINATI ALLA FALSIFICAZIONE DI MONETE, DI VALORI DI BOLLO O DI CARTA FILIGRANATA (ART. 461 C.P.)

Il soggetto che fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi o dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 103,00 a Euro 516,00.

FALSIFICAZIONE DI BIGLIETTI DI PUBBLICHE IMPRESE DI TRASPORTO (ART. 462 C.P.)

Integra la condotta di cui all'art. 462 c.p. la contraffazione o l'alterazione di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto ovvero l'acquisto, la detenzione al fine di metterli in circolazione i biglietti contraffatti o alterati. La pena prevista per tale reato è la reclusione fino a un anno e la multa da Euro 10,00 a Euro 206,00.

SPENDITA O INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE (ART. 455 C.P.)

Il reato di cui all'art. 455 c.p. punisce il soggetto che, al di fuori dei casi previsti dagli articoli 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto di monete false) e 454 c.p. (Alterazione di monete), introduca nel territorio dello Stato, acquisti o detenga monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spenda o le metta altrimenti in circolazione.

La pena è la medesima di quella prevista dagli articoli 453 e 454 c.p. ridotta da un terzo alla metà.

L'art. 456 c.p., prevede, poi, un aumento di pena nel caso in cui dai fatti preveduti dagli articoli appena illustrati derivi una diminuzione del prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.

SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE (ART. 457 C.P.)

Il disposto dell'art. 457 c.p. stabilisce: "*chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a Euro 1.032,00*".

USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI (ART. 464 C.P.)

La fattispecie contemplata dall'art. 464 c.p. punisce il soggetto che, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, faccia uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

La pena prevista è quella della reclusione fino a tre anni e della multa fino a Euro 516,00. Se i valori siano stati ricevuti in buona fede la pena applicata è ridotta.

FALSIFICAZIONE DEI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI (ART. 459 C.P.)

L'art. 459 c.p. estende l'applicabilità delle condotte previste dagli articoli 453, 455 e 457 c.p. alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nello Stato o

all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti, ma le pene sono ridotte di un terzo.

L'art. 459 c.p. specifica, inoltre, che *"agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali"*.

USO DI VALORI CONTRAFFATTI O ALTERATI (ART. 464 C.P.)

La fattispecie di cui all'art. 464 c.p. punisce il soggetto che, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, faccia uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

La pena è della reclusione fino a tre anni e con la multa fino a Euro 516.

Qualora i valori siano stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita dall'art. 457 ridotta di un terzo.

CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI (ART. 473 C.P.)

L'art. 473 c.p. stabilisce che: *"chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 2.500,00 a Euro 25.000,00"*.

Si applica, invece, la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da Euro 3.500,00 a Euro 35.000,00 al soggetto che contraffaccia o alteri brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, faccia uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI (ART. 474 C.P.)

Commette tale reato chiunque, nei reati previsti dall'art. 474 c.p., introduca nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. La pena prevista è quella della reclusione da uno a quattro anni e della multa.

Il secondo comma dell'art. 474 prevede che, al di fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato di prodotti industriali con marchi altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, il soggetto che ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000,00 Euro.

CAPITOLO C.2

C.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei delitti contro la fede pubblica

L'Ente risponderà per i reati in questione qualora le condotte poste in essere dai soggetti attivi dei reati sopra descritti rispondano a un interesse o arrechino un vantaggio all'Ente stesso.

Nell'ambito dell'UICI, gli uffici che potrebbero incorrere nel rischio di commissione dei reati in questione sono:

- Ufficio Amministrazione ed Economato;
- Ufficio Patrimonio e Affari Generali;
- Gruppo Gestione Rete Informatica;
- Ufficio Stampa;
- Ufficio Fundraising.

CAPITOLO C.3

REGOLE GENERALI

C.3.1 Il sistema in linea generale

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati di cui all'art. 25-*bis*.

In linea generale, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-*bis*, le procedure interne dovranno essere ispirate ai seguenti criteri:

- verifica su precedenti marchi e brevetti registrati a nome di terzi, qualora sia rilevato il rischio di svolgere attività che siano anche solo potenzialmente lesive dei diritti di proprietà industriale spettanti a terzi;
- inserimento nei contratti di acquisizione di prodotti tutelati da diritti di proprietà industriale clausole che attestino:
- la titolarità dei diritti su marchi, brevetti, o comunque di aver ottenuto l'autorizzazione alla concessione in uso da parte dei legittimi titolari;
- l'impegno a tenere indenne l'Ente da qualsiasi danno o pregiudizio per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

C.3.2 Principi di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello sia direttamente che in forza di apposite clausole contrattuali.

Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-*bis*, le procedure interne dovranno essere ispirate ai seguenti criteri:

- verifica su precedenti marchi e brevetti registrati a nome di terzi, qualora sia rilevato il rischio di svolgere attività che siano anche solo potenzialmente lesive dei diritti di proprietà industriale spettanti a terzi;
- previsione nel Codice Etico di specifiche indicazioni volte a impedire la commissione dei reati di cui all'art. 25-*bis*;
- previsione di un sistema di sanzioni a carico dei dipendenti che violino i sistemi di controllo;
- previsione di programmi di formazione atti a prevenire la realizzazione della fattispecie di cui all'art. 25-*bis*;
- inserimento nei contratti di acquisizione di prodotti tutelati da diritti di proprietà industriale di clausole che attestino:
- la titolarità dei diritti su marchi, brevetti, o comunque di aver ottenuto l'autorizzazione alla concessione in uso da parte dei legittimi titolari;
- l'impegno a tenere indenne l'Ente da qualsiasi danno o pregiudizio per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

Le Linee Guida di Confindustria hanno delineato nel settore dei reati previsti dall'articolo 25-bis del D.Lgs. 231/2001 le seguenti aree a rischio reato e i conseguenti relativi controlli preventivi.

A titolo esemplificativo, si riporta quanto di seguito:

Fattispecie incriminatrici - Aree a rischio	Controlli preventivi
<p>Aree maggiormente a rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ufficio Amministrazione ed Economato; • Ufficio Patrimonio e Affari Generali; • Gruppo Gestione Rete Informatica; • Ufficio Stampa; • Ufficio Fundraising. 	<p>Acquisto di prodotti tutelati da proprietà industriale. È preferibile adottare uno strumento organizzativo che preveda l'inserimento nei contratti di acquisizione di prodotti tutelati da diritti di proprietà industriale clausole che attestino:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la titolarità dei diritti su marchi, brevetti, o comunque di aver ottenuto l'autorizzazione alla concessione in uso da parte dei legittimi titolari; • l'impegno a tenere indenne l'Ente da qualsiasi danno o pregiudizio per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione. <p><i>Reporting</i> interno per favorire sistemi di controllo incrociato e gestione delle anomalie tra le diverse funzioni dell'Ente.</p>
<p>Acquisto di beni o servizi</p>	<p>Adozione di uno strumento organizzativo che definisca modalità di qualifica e classificazione dei fornitori.</p> <p>Procedure di tracciabilità dei flussi finanziari dell'Ente con l'individuazione dei soggetti autorizzati all'accesso alle risorse.</p> <p>Verifiche sull'effettiva erogazione delle forniture e/o sulla prestazione dei servizi.</p>

Sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25-*bis*, comma 1 lett. a), D.Lgs. 231/2001: in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 453, primo comma, c.p., da trecento a ottocento quote.

Sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25-*bis*, comma 1 lett. b), D.Lgs. 231/2001: in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 c.p., fino a cinquecento quote.

Sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25-*bis*, comma 1 lett. c), D.Lgs. 231/2001: per il delitto di cui all'art. 455 c.p., in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 453 c.p., da trecento a ottocento quote, e in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 454 c.p., la sanzione pecuniaria di cui alla lett. b) (fino a cinquecento quote) ridotta di un terzo.

Sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25-*bis*, comma 1 lett. d), D.Lgs. 231/2001: in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 457 e 464 c.p., fino a duecento quote.

Sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25-*bis*, comma 1 lett. e), D.Lgs. 231/2001: in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 459 e 464 c.p., le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a) (da trecento a ottocento quote), c) [per il delitto di cui all'art. 455 c.p., in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 453 c.p., da trecento a ottocento quote, e in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 454 c.p., la sanzione pecuniaria di cui alla lett. b) (fino a cinquecento quote) ridotta di un terzo] e d) (fino a duecento quote) ridotte di un terzo.

Sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25-*bis*, comma 1 lett. f), D.Lgs. 231/2001: in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 464 c.p., fino a trecento quote.

Sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25-*bis*, comma 1 lett. f-*bis*), D.Lgs. 231/2001: in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 473 e 474 c.p., fino a cinquecento quote.

Sanzioni interdittive previste dall'articolo 25-*bis*, comma 2, D.Lgs. 231/2001 per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473, 474 c.p., sono quelle contemplate dall'articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001, ossia:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La durata delle sanzioni interdittive richiamate dall'articolo 25-*bis*, comma 2, D.Lgs. 231/2001 non può avere durata superiore ad un anno.

PARTE SPECIALE - D
Reati Societari
(*art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001*)

CAPITOLO D.1

LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie dei reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nell' art. 25-ter del Decreto (di seguito i "Reati Societari").

D.1.1 Le ipotesi di falsità

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETÀ, DEI SOCI O DEI CREDITORI (ART. 2622 C.C.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 c.c. si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori, che, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponcano consapevolmente fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettano informazioni (la cui comunicazione è imposta dalla legge) sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo tale da indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

La pena prevista per il reato in questione è la reclusione da uno a cinque anni.

Sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25-ter lett. a) D.Lgs. n. 231/2001: da duecento a quattrocento quote.

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2622 c.c. si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari annessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, esponcano nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettano informazioni (la cui comunicazione è imposta dalla legge) sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo tale da indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. La pena prevista per la fattispecie di cui all'art. 2622 c.c. è la reclusione da tre a otto anni. Sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25-ter lett. b) D.Lgs. n. 231/2001 da quattrocento a seicento quote.

Le due ipotesi di reato di cui agli articoli 2621 e 2622 c.c. prevedono una condotta che coincide quasi totalmente e si differenziano solo per il verificarsi (art. 2622 c.c.) o meno (art. 2621 c.c.) di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Si precisa che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Si rileva, altresì, come l'esposizione di fatti non rispondenti al vero o l'occultamento di informazioni possano essere realizzati non soltanto attraverso la materiale alterazione di dati contabili, ma anche mediante una valutazione artificiosa di beni o valori inseriti in dette comunicazioni.

Soggetti attivi di tali reati sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

La punibilità, come sopra anticipato, è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è, comunque, esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscano in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI (ART. 2629-BIS C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, c.c. da parte dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, primo comma, c.c. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono, altresì, astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da uno a tre anni se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25-ter lett. r) D.Lgs. n. 231/2001: da quattrocento a mille quote.

D.1.2 La tutela del capitale sociale

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)

Il reato in questione, come quello previsto dal successivo art. 2627 c.c., riguarda la tutela dell'integrità del capitale sociale e viene commesso quando gli amministratori, in assenza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale, provvedono a restituire, anche per equivalente, i conferimenti effettuati dai soci, ovvero liberano i soci dall'obbligo di eseguirli. Il reato in esame assume rilievo solo quando, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, si intacca il capitale sociale e non i fondi o le riserve. Per questi ultimi, eventualmente, sarà configurabile la fattispecie contemplata dal successivo art. 2627 c.c..

La restituzione dei conferimenti può essere palese (quando gli amministratori restituiscono beni ai soci senza incasso di alcun corrispettivo o rilasciano dichiarazioni dirette a liberare i soci dai loro obblighi di versamento) ovvero, più probabilmente, simulata (quando per realizzare il loro scopo gli amministratori utilizzano stratagemmi o artifici quali, per esempio, la distribuzione di utili fittizi con somme prelevate dal capitale sociale e non dalle riserve, oppure la compensazione del credito vantato dalla società con crediti inesistenti vantati da uno o più soci).

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione fino ad un anno.

Sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25-ter lett. l) D.Lgs. n. 231/2001: da duecento a trecentosessanta quote.

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Anche nella fattispecie delittuosa *de qua* soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è l'arresto fino ad un anno.

Sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25-ter lett. a) D.Lgs. n. 231/2001: da duecento a duecentosessanta quote.

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La norma è diretta alla tutela dell'effettività e integrità del capitale sociale e non può prescindere dall'analisi di cui all'art. 2357 c.c., il quale prevede che la società per azioni non possa acquistare azioni proprie, nemmeno tramite società fiduciaria o interposta persona, se non nei limiti degli utili distribuibili o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. La norma prevede che le azioni devono essere interamente liberate e che, inoltre, non possono essere acquistate azioni eccedenti la decima parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni possedute dalle società controllate.

Tra le fattispecie tramite le quali può essere realizzato l'illecito in esame vanno annoverate non solo le ipotesi di semplice acquisto, ma anche quelle di trasferimento della proprietà delle azioni, per esempio, mediante permuta o contratti di riporto, o anche quelle di trasferimento senza corrispettivo, come la donazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione fino ad un anno.

Sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25-ter lett. n) D.Lgs. n. 231/2001: da duecento a trecentosessanta quote.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altre società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato è perseguibile a querela di parte.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni.

Sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25-ter lett. o) D.Lgs. n. 231/2001: da trecento a seicentosessanta quote.

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione fino ad un anno.

Sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25-ter lett. i) D.Lgs. n. 231/2001: da duecento a trecentosessanta quote.

D.1.3 La tutela del corretto funzionamento della Società

IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)

Tale ipotesi di reato si concretizza nell'impedire o ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si pensi, ad esempio, all'occultamento di documenti essenziali per la verifica, in corso di esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione da parte della società di revisione.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad Euro 10.392 e, qualora la condotta abbia cagionato un danno ai soci, la reclusione fino ad un anno.

Il reato è punibile a querela della persona offesa.

Sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25-ter lett. h) D.Lgs. n. 231/2001: da duecento a trecentosessanta quote.

ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Tra gli interventi che sono suscettibili di integrare il reato in questione si possono annoverare, ad esempio, l'ammissione al voto di soggetti non aventi diritto (perché, ad

esempio, in conflitto di interessi con la delibera in votazione) o la minaccia o l'esercizio della violenza per ottenere dai soci l'adesione alla delibera o la loro astensione.

Il reato è costruito come un reato comune, nel senso che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni.

Sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25-ter lett. q) D.Lgs. n. 231/2001: da trecento a seicentossanta quote.

D.1.4 La tutela penale contro le frodi

AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui vengano diffuse dalla Società degli studi su società non quotate con previsioni di dati e suggerimenti esagerati e/o falsi.

Anche questo è un reato comune, che, quindi, può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni.

Sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25-ter lett. r) D.Lgs. n. 231/2001: da quattrocento a mille quote.

D.1.5 LA TUTELA DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 C.C.)

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzata con due condotte distinte:

- la prima (i) attraverso l'esposizione - nelle comunicazioni previste dalla legge alle autorità pubbliche di vigilanza, quali Consob o Banca d'Italia, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime - di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche autorità, attuato consapevolmente ed in

qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da uno a quattro anni, aumentata del doppio qualora si tratti di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF.

Sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25-ter lett. s) D.Lgs. n. 231/2001: da quattrocento a ottocento quote.

CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2635 c.c. si configura nel caso in cui,

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

È, altresì, punita la condotta del soggetto che "anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo" (i.e. amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori) e nel secondo comma (i.e. da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma)".

La pena prevista per il soggetto che integri tale ultima condotta equivale a quella stabilita dai commi 1 e 2 dell'art. 2635 c.c.. Pertanto, nel caso in cui l'offerta, la dazione o la promessa avvenga nei confronti di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, la pena prevista è la reclusione da uno a tre anni, mentre nel caso in cui la condotta venga integrata nei confronti di un soggetto sottoposto ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, la pena prevista è la reclusione fino ad un anno e sei mesi.

Le pene sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Il reato di cui all'art. 2635 c.c. è procedibile a querela della persona offesa salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

La condotta prevista dall'articolo 2635 c.c. consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per se o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La nuova fattispecie sembra dunque costruita in termini di reato di mera condotta, senza cioè la previsione di un evento di danno.

Sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25-ter lett. s-bis) D.Lgs. n. 231/2001: da quattrocento a seicento quote.

Sanzioni interdittive: previste dall'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 231/2001, ossia:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635-BIS C.C.)

L'art. 4 comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38. ha introdotto la fattispecie di "*Istigazione alla corruzione tra privati*" che punisce "[I]. *Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

[II]. *La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.*

[III]. *Si procede a querela della persona offesa".*

Sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25-ter lett. s-bis) D.Lgs. n. 231/2001: da duecento a quattrocento quote.

Sanzioni interdittive: previste dall'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 231/2001, , ossia:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali

alla commissione dell'illecito;

- divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

CAPITOLO D.2

D.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei reati societari

Nonostante, per chiarezza espositiva, sia stato ritenuto opportuno inserire nel presente Capitolo le singole fattispecie contemplate dall'art. 25-ter, essendo l'UICI un Ente del Terzo settore, si applicherà la presente Parte Speciale solo in relazione alle fattispecie collegate alla tutela del corretto funzionamento dell'Ente, alla tutela delle funzioni di vigilanza, alla redazione del bilancio e alle ipotesi corruttive tra privati.

In proposito, l'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 rubricato "*Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro*" specifica:

1. *Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.*
2. *Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.*
3. *Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:*
 - a) *la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;*
 - b) *la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);*
 - c) *l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;*
 - d) *le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;*

- e) *la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".*

Le principali Attività Sensibili che possono essere individuate all'interno della UICI sono le seguenti:

- 1) la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica (bilancio d'esercizio, relazione semestrale, ecc.);
- 2) la predisposizione del bilancio.

CAPITOLO D.3

REGOLE GENERALI

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati Societari, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano – nei limiti delle rispettive competenze – a regole di condotta conformi a quanto quivi prescritto, oltre che nelle *policy* e procedure cui l'Ente fa riferimento diretto o indiretto.

D.3.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, i Dipendenti e gli Organi Sociali dell'Ente devono in generale conoscere e rispettare:

1. le prassi dell'Ente, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa ed il sistema di controllo della gestione;
2. le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di *reporting* attualmente esistenti;
3. la normativa applicabile italiana e, se del caso, straniera.

D.3.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico dei Dipendenti e degli Organi Sociali dell'Ente di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001); sono, altresì, proibite le violazioni ai principi ed alle procedure prescritte nella presente Parte Speciale.

Essendo l'UICI un ETS, si applicherà la presente Parte Speciale solo in relazione alle fattispecie collegate alla tutela del corretto funzionamento dell'Ente, alla tutela delle funzioni di vigilanza, alla redazione del bilancio e alle ipotesi corruttive tra privati.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'esplicito obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, delle prassi e delle procedure interne dell'Ente, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
2. assicurare il regolare funzionamento dell'Ente e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare nel rispetto delle leggi vigenti.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- con riferimento al precedente punto 1:

- a) rappresentare (o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione) in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- con riferimento al precedente punto 2:
 - a) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti;
 - b) determinare o influenzare l'adozione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

CAPITOLO D.4

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, si devono osservare, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per le singole Attività Sensibili e le procedure previste dal Regolamento Amministrativo contabile e finanziario in vigore. Le fattispecie di reato indicate nel presente Capitolo sono solo astrattamente configurabili nel caso dell'UICI.

D.4.1 Predisposizione delle comunicazioni sociali e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie riguardanti l'Ente

I suddetti documenti devono essere redatti in modo tale che siano determinati con chiarezza, veridicità e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione fornisce, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili.

D.4.2 Tenuta della contabilità e predisposizione di bilanci e relazioni

La rilevazione dei dati di bilancio e la loro elaborazione ai fini della predisposizione della bozza di bilancio devono seguire i principi di veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili di cui al Paragrafo D.4.1, oltre che nei documenti a questi ultimi connessi.

Inoltre, tutte le operazioni sulle modalità di tenuta della contabilità, sui libri contabili, sugli acquisti, sulle modalità dei pagamenti devono essere effettuate nel rispetto della normativa vigente e tenendo conto delle disposizioni di cui al Regolamento Amministrativo contabile e finanziario dell'UICI.

D.4.3 Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere

Si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un programma di formazione-informazione periodica del personale la cui attività è maggiormente esposta al rischio di commissione di reati societari;
- previsione di riunioni periodiche dell'OdV per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria;
- trasmissione all'OdV, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o della Direzione Nazionale o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria.

Le Linee Guida di Confindustria hanno delineato nel settore dei reati previsti dall'articolo 25-ter D.Lgs. 231/2001 le seguenti aree a rischio reato e i conseguenti relativi controlli preventivi.

A titolo esemplificativo, si riporta quanto di seguito:

Modalità di realizzazione del reato e Aree a rischio	Controlli preventivi
<p><u>Aree a rischio:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ufficio Amministrazione ed Economato; • Ufficio Patrimonio, Affari Generali, Contenzioso e contratti. 	
<p><u>False comunicazioni sociali - falso in prospetto</u> Esposizione consapevole di fatti materiali non corrispondenti al vero nei bilanci, nelle relazioni o nelle comunicazioni sociali e più in generale in qualunque altro atto avente rilevanza giuridica ove sia possibile evincere elementi economici e/o patrimoniali relativi all'Ente.</p>	<p>Inserimento nel Codice etico di casistiche riguardanti la corretta condotta che tutti i dipendenti coinvolti nell'attività di formazione del bilancio dovrebbero osservare. <i>Know-how</i> per tutti i soggetti coinvolti nella redazione del bilancio. Istituzione di un <i>iter</i> atto a stabilire le informazioni da fornire all'amministrazione oltre ai controlli da effettuare sugli elementi forniti dall'amministrazione stessa e da "validare".</p>
<p><u>Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati</u> Predisposizione di bandi di gara/partecipazione a procedure competitive finalizzate alla stipula di contratti. Selezione di fornitori di beni e servizi, negoziazione e stipula dei relativi contratti. Gestione di contratti per l'acquisto di beni e servizi.</p>	<p>Nella negoziazione e stipula di contratti devono essere adottati strumenti normativi e organizzativi che prevedano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e alla tipologia del contratto; • approvazione del contratto da parte dei livelli autorizzativi. <p>Nella gestione dei contratti devono essere adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:</p>

	<ul style="list-style-type: none">• la verifica della coerenza dell'ordine rispetto ai parametri previsti nel contratto;• la verifica della completezza della fattura rispetto al contenuto dell'ordine;• la verifica della conformità della fatturazione alle prescrizioni di legge;• i criteri per l'emissione di note di debito e di credito. <p>Inserimento nel Codice Etico di specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti in rapporti con altri Enti.</p> <p>Attività di formazione di base verso tutti i responsabili di funzione affinché conoscano le principali nozioni in materia di corruzione privata.</p> <p>Istituzione di una procedura volta a fornire ai Destinatari regole comportamentali da seguire nella gestione di rapporti con professionisti e soggetti terzi che preveda:</p> <ul style="list-style-type: none">• la segnalazione tempestiva ai superiori e all'OdV di ogni richiesta di denaro o di regalia non giustificata;• prevedere regole predefinite per il conferimento di incarichi o consulenze a soggetti terzi, ispirandosi a criteri di legalità e trasparenza;• istituzione di una procedura per il controllo dei flussi finanziari e la tracciabilità dei pagamenti. <p>Rispetto della normativa prevista nel Regolamento Amministrativo contabile e finanziario dell'Ente.</p> <p>L'art. 16 (Modalità relative ai pagamenti) del Regolamento Amministrativo contabile e finanziario, prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none">• i pagamenti di massima urgenza
--	---

	<p>possono essere eseguiti immediatamente purché regolarizzati entro tre giorni, con la firma del relativo ordine di pagamento;</p> <ul style="list-style-type: none">• la compilazione degli ordini di pagamento della Sede Nazionale compete all'Ufficio Amministrazione che ne cura la redazione attestando, sotto la propria responsabilità, la regolarità della spesa;• effettuati i controlli, l'Ufficio Amministrazione sottoporrà gli ordini di pagamento alla firma del Segretario Generale e del Presidente Nazionale;• non sono richiesti provvedimenti amministrativi per le spese obbligatorie (ad esempio stipendi ed oneri riflessi, ecc.);• ogni ordine di pagamento conterrà le seguenti indicazioni:<ul style="list-style-type: none">a) gli estremi del pagamento;b) gli estremi del beneficiario;c) l'indicazione della deliberazione o dei provvedimenti di riferimento;d) l'indicazione del numero della rata qualora si tratti di un pagamento rateale;e) la somma da pagare in lettere e in cifre;f) l'indicazione della persona autorizzata a riscuotere, a rilasciare quietanze qualora si tratti di prelievo contante
--	--

<p>Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale</p>	<p>Adozione di uno strumento organizzativo che nell'ambito della selezione del personale preveda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un processo di pianificazione delle risorse da assumere; • l'individuazione dei requisiti minimi necessari per ricoprire il ruolo e il relativo livello di retribuzione nel rispetto di quanto previsto dal CCNL; • la definizione di un processo di selezione del personale.
<p>Approvvigionamento di beni, lavori e servizi</p>	<p>Previsione di procedure di autorizzazione delle richieste di acquisto e di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un modello di valutazione delle offerte informato alla trasparenza; • previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e alle tipologie di contratti. <p>Rispetto del Regolamento Amministrativo contabile e finanziario. L'articolo 17 (Acquisti) del Regolamento Amministrativo contabile e finanziario dell'UICI prescrive:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gli acquisti saranno corredati da fattura indicante il codice fiscale, la P. Iva e la denominazione dell'Ente. • Per la Sede Nazionale gli approvvigionamenti vengono gestiti dall'Ufficio Acquisti. • La gestione degli acquisti è regolata come di seguito: • l'Ufficio acquisti è autorizzato a procedere direttamente, ove non disposto diversamente, e sotto la propria responsabilità, agli acquisti di importo non superiore a Euro 800,00. Analogamente l'Ufficio, appositamente autorizzato dagli Organi competenti, procede agli acquisti di importo superiore ad Euro 800,00 e non superiore a Euro 5.000,00.

	<ul style="list-style-type: none">• Per gli acquisti di importo superiore ad Euro 5.000,00 e fino a Euro 25.000,00, vengono acquisiti almeno tre preventivi senza particolari formalità;• per gli importi che si prevedono superiori a Euro 25.000,00 si provvederà a formale invito ad almeno cinque ditte, ridotte a tre nel caso di forniture ad alta specializzazione. <p>L'articolo 18 (Gestione delle piccole spese) del Regolamento Amministrativo contabile e finanziario prescrive che:</p> <ul style="list-style-type: none">• La Sede Nazionale e le Strutture Territoriali possono gestire limitate somme di denaro per far fronte a piccole spese necessarie per il buon funzionamento di uffici e servizi (es. spese di cancelleria).• Le spese saranno rendicontate attraverso le fatture d'acquisto, ricevute o altri documenti validi.• La movimentazione di denaro contante, che assume sempre carattere eccezionale, sarà debitamente documentata nelle scritture contabili.• Le somme contanti non superiori a Euro 3.000,00 saranno custodite dall'Economo presso la Sede Nazionale.• L'economo compilerà un rendiconto delle spese effettuate e dei conseguenti reintegri, solitamente con cadenza mensile.• Per esigenze contingenti, speciali o di semplice funzionalità operativa, potrà essere emessa apposita carta prepagata intestata all'economo per un importo variabile da Euro 1.000,00 a 5.000,00 che viene reintegrata di regola mensilmente ad avvenuti controlli e contabilizzazione dell'estratto conto
--	---

	<p>relativo.</p> <p>L'articolo 19 (Gestione missioni dei dirigenti) prescrive che:</p> <ul style="list-style-type: none">• La missione, a ogni livello, va autorizzata, preventivamente in forma scritta, dal Presidente dell'Organo al quale il dirigente appartiene.• Le spese rimborsabili, previa presentazione di documenti giustificativi validi, trasmissibili anche per via telematica, sono:<ul style="list-style-type: none">a) uso del mezzo pubblico, scelto secondo le opportunità economicamente più vantaggiose, salvo diversa ed esplicita autorizzazione per l'uso del mezzo privato;b) alloggio e vitto secondo le regole fissate dalla Direzione Nazionale.• Ogni atto di rimborso deve indicare esplicitamente l'autorizzazione preventivamente ottenuta, in forma scritta o verbale.
--	--

PARTE SPECIALE - E

Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
(*art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001*),

Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare
(*art. 25-duodecies, D.Lgs. 231/2001*),

E. DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

- **BS - OHSAS 18001 o British Standard:** British Standard OHSAS 18001, edition 2007.
- **Datore di Lavoro:** è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, colui che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell'organizzazione stessa o del singolo settore in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
- **Decreto Sicurezza:** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "*Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*".
- **DVR o Documento di Valutazione dei Rischi:** il documento, redatto dal Datore di Lavoro, contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione dell'Ente che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP (*i.e.* Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), del RLS (*i.e.* Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza) e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.
- **Lavoratori:** persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente.
- **Linee guida Uni-Inail:** le linee guida elaborate dall'UNI e dall'INAIL per la costituzione volontaria da parte delle imprese di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001.
- **Medico Competente:** medico, in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Decreto Sicurezza, che collabora con il Datore di Lavoro al fine di valutare i rischi, di effettuare la Sorveglianza Sanitaria e di adempiere tutti gli altri compiti di cui al Decreto Sicurezza.
- **Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:** reati di cui all'art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001, ovvero l'omicidio colposo (art. 589 cod. pen) e le lesioni personali gravi o gravissime (art. 590 terzo comma cod. pen.) commessi con violazione delle norme sulla

tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

- **RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:** soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.
- **Sorveglianza Sanitaria:** l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
- **SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione:** l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla Società/Ente finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i Lavoratori.
- **SSL:** Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

CAPITOLO E.1

LE FATTISPECIE DEI REATI

Le fattispecie dei reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001), reati relativi all'impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.Lgs. 231/2001)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'art. 25-septies del Decreto.

Detto articolo, originariamente introdotto dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123, e successivamente sostituito nell'attuale formulazione dall'art. 300 del Decreto Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza), bensì da "colpa specifica", che quindi richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

La Cassazione, con la sentenza n. 16713/2018, ha ribadito come l'interesse e/o vantaggio della società/ente nei reati colposi sia da ricondurre al risparmio di spesa derivante dal mancato adeguamento alla normativa antinfortunistica e al risparmio di tempo nello svolgimento dell'attività lavorativa, entrambi volti alla massimizzazione del profitto ad ogni costo, anche a discapito della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Nella presente Parte Speciale si descriveranno, inoltre, i delitti di cui all'art. 22, comma 12-bis, e all'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D.Lgs. n. 286/1998 (T.U. sull'immigrazione) nonché quelli previsti dall'art. 3, comma 3-bis, della L. n. 654/1975.

OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

La pena prevista per la fattispecie prevista dall'art. 589, comma 1, del codice penale è della reclusione da sei mesi a cinque anni.

Qualora il fatto sia commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone ovvero di morte di una o più persone o di lesione di una o più persone si applica la pena prevista per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare i quindici anni.

LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590, COMMA 3 C.P.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c. p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

- 1) *"se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- 2) *se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".*

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. pen., *"la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:*

- *una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- *la perdita di un senso;*
- *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".*

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto, l'Ente ha deciso di dotarsi anche della presente Parte Speciale, in conformità a quanto disposto dall'art. 30 del Decreto Sicurezza. Il comma 5 del suddetto articolo specifica: *"in sede di prima applicazione i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida Uni-Inail per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001, o al British Standard OHSAS 18001:2007, si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti".*

A tal proposito appare opportuno sottolineare come entrambi i modelli - tesi alla realizzazione degli obiettivi di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso l'utilizzo di un sistema di gestione della sicurezza integrato nel generale sistema di gestione adottato dall'Ente- costituiscono strumenti di adesione volontaria che l'Ente ha deciso di non adottare in ragione delle proprie caratteristiche, dell'attività svolta e della struttura dell'organizzazione.

Si fa, tuttavia, presente come, nonostante quanto appena precisato, nella predisposizione della presente Parte Speciale si sia comunque tenuto conto dei principi cardine di cui alle Linee Guida Uni-Inail, al fine di garantire il rispetto da parte dei Destinatari di regole minime di comportamento in relazione alla determinazione della politica dell'Ente in tema di sicurezza, alla relativa pianificazione degli obiettivi, alla messa in atto di opportune azioni di monitoraggio, alla sensibilizzazione del personale e, infine, al periodico riesame del sistema in essere al fine di valutarne la sua efficacia ed efficienza.

LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO (ART. 22, COMMA 12-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 N. 286)

L'art. 22, commi 12 e 12-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 prevede: "12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 Euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale".

Il primo comma dell'art. 25-duodecies si riferisce alla commissione del delitto contemplato nell'art. 12-bis del D.Lgs. 286/1998 e, pertanto, punisce l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare qualora l'Ente utilizzi un numero di lavoratori irregolari superiore a tre o qualora vengano impiegati lavoratori minori in età non lavorativa o qualora i lavoratori siano sottoposti a condizioni di particolare sfruttamento.

DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE (ART. 12, COMMI 3, 3-BIS, 3-TER E 5, D.LGS. N. 286/1998)

La Legge n. 161 del 17 ottobre 2017 ha favorito l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001.

Il comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 286/1998 punisce "salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente".

La pena prevista è quella della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di 15.000,00 Euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) "il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive".

Il comma 3-bis prevede un aumento di pena qualora i fatti di cui al comma 3 siano commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma.

Il comma 3-ter stabilisce che: *"La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000,00 Euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:*

- a)** *"sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b)** *sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto".*

Il comma 5 dell'art. 12 punisce il soggetto che, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisca la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico. La pena prevista è quella della reclusione fino a quattro anni e della multa fino a lire trenta milioni.

Qualora il fatto sia commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

CAPITOLO E.2

E.2.1 Attività Sensibili

Tutte le aree e tutti gli ambienti nei quali i Dipendenti e i Consulenti e/o Collaboratori svolgono attività lavorativa per l'Ente espongono il lavoratore al rischio infortunistico; pertanto, notevole importanza assumono le attività di verifica degli adempimenti richiesti dalle normative antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, nonché la previsione di procedure informative sulla gestione delle strutture e sulla valutazione sanitaria degli ambienti di lavoro.

Le aree che, invece, espongono l'Ente al rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-*duodecies* sono in particolare:

- Ufficio Sicurezza (esterno);
- Ufficio del Personale.

Di seguito sono elencate quelle attività che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte al rischio di commissione reato di cui all'art. 25-*septies*, D.Lgs. 231/2001:

1. monitoraggio, messa in sicurezza e manutenzione degli immobili di proprietà dell'Ente con personale dell'Ente o con presenza di manodopera esterna;
2. attività di realizzazione, sviluppo e rinnovo degli impianti e di altre infrastrutture connesse ad essi, nonché di impianti e apparecchiature funzionali alle predette attività.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette Attività Sensibili sono rimesse alla competenza della Direzione Nazionale, che potrà procedere con la successiva attività di ratifica secondo quanto indicato nella Parte Generale del Modello.

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori, da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle aree a rischio su indicate, si ritengono particolarmente sensibili le seguenti attività:

- a) determinazione delle politiche di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire gli impegni generali assunti dall'Ente per la prevenzione dei rischi e il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;
- b) identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di sicurezza sul lavoro;
- c) identificazione e valutazione dei rischi per tutte le categorie di Lavoratori, con particolare riferimento a:
 - stesura del Documento di Valutazione dei Rischi;
 - valutazione dei rischi delle interferenze;
- d) fissazione di obiettivi allineati con gli impegni generali definiti nelle politiche di cui alla lettera a) ed elaborazione di programmi per il raggiungimento di tali obiettivi con relativa definizione di priorità, tempi ed attribuzione delle

rispettive responsabilità - con assegnazione delle necessarie risorse - in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a:

- attribuzioni di compiti e doveri;
- attività del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente;
- attività di tutti gli altri soggetti su cui ricade la responsabilità dell'attuazione delle misure per la salute e sicurezza dei Lavoratori;

e) sensibilizzazione della struttura dell'Ente, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche attraverso la programmazione di piani di formazione con particolare riferimento a:

- monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento;
- formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici, ove necessario;

f) attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica e ispezione al fine di assicurare l'efficacia del suddetto sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per ciò che concerne:

- misure di mantenimento e miglioramento;
- gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, relativi a provvedimenti disciplinari;
- coerenza tra attività svolta e competenze possedute;

g) attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;

h) effettuazione di un periodico riesame da parte della Responsabile della Sicurezza dell'Ente al fine di valutare l'efficacia ed efficienza del sistema di gestione per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute nel raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adeguatezza di questi ultimi rispetto alla specifica realtà dell'Ente.

CAPITOLO E.3

REGOLE E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

E.3.1 Principi di comportamento

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori, così come individuati dall'art. 15 Decreto Sicurezza ed in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 20 del medesimo decreto, si prevede quanto segue.

E.3.2 La politica dell'Ente in tema di sicurezza

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata dell'Ente deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione dell'Ente e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno dell'Ente, nell'ottica della salute e sicurezza di tutti i Lavoratori.

Tale politica deve contenere:

- una chiara affermazione della responsabilità dell'intera organizzazione, dagli Organi Dirigenti associativi ai singoli Dipendenti, nella gestione delle tematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze;
- l'impegno a considerare tali tematiche come parte integrante della gestione dell'Ente;
- l'impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;
- l'impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- l'impegno a garantire che i Destinatari, nei limiti delle rispettive attribuzioni, siano sensibilizzati a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza;
- l'impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei Lavoratori, anche attraverso il RLS;
- l'impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottato al fine di garantire la sua costante adeguatezza alla struttura organizzativa dell'Ente.

E.3.3 Il processo di pianificazione

L'Ente, con cadenza periodica:

- definisce gli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento delle misure di prevenzione e protezione ove necessario;
- predispose un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo, individua le figure/strutture coinvolte nella realizzazione del suddetto piano e attribuisce dei relativi compiti e responsabilità;
- definisce le risorse, anche economiche, necessarie;

- prevede le modalità di verifica dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi;
- predispone una specifica procedura per l'assunzione di lavoratori stranieri;
- predispone un adeguato sistema di deleghe e procure in materia di assunzione dei lavoratori;
- introduce un sistema di monitoraggio delle vicende relative ai permessi di soggiorno;
- predispone una specifica procedura per la stipula dei contratti di somministrazione, d'opera e di appalto.

E.3.4 L'organizzazione del sistema

E.3.4.1 Compiti e responsabilità

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi dei Lavoratori devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di SSL.

Si riportano, qui di seguito, gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.

Il Datore di Lavoro

Al Datore di Lavoro sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

- 1) valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;
- 2) elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi (da custodirsi presso la sede dell'Ente) contenente tra l'altro:
 - una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - l'indicazione delle eventuali misure di prevenzione e di protezione attuate e degli eventuali dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi (artt. 74-79 Decreto Sicurezza);
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione dell'Ente che vi debbono provvedere;
 - l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio.

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

3) designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti numerosi altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, previsti dal Decreto Sicurezza, riguardano, tra l'altro: a) la nomina del Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria; b) la preventiva designazione dei Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze; c) l'adempimento degli obblighi di informazione, formazione ed addestramento; d) la convocazione della riunione periodica di cui all'art. 35 Decreto Sicurezza; e) l'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, etc..

In relazione a tali compiti ed a ogni altro dovere incombente sul Datore di Lavoro che possa essere da questi delegato ai sensi del Decreto Sicurezza, la suddetta delega è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che esso risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza sinergico e partecipativo, il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:

- a) natura dei rischi;
- b) organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) descrizione dei luoghi di lavoro e degli eventuali processi interni all'Ente;
- d) dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro si avvale - ricorrendo anche a soggetti esterni all'Ente - del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi professionali che provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'Ente;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell'Ente;

- a proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 Decreto Sicurezza;
- a fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria.

Qualora, nell'espletamento dei relativi compiti, il RSPP dell'Ente verificasse la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, il RSPP coinvolto dovrà darne immediata comunicazione all'OdV.

L'eventuale sostituzione del RSPP dovrà, altresì, essere comunicata all'OdV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

Il RSPP deve avere capacità e requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza e, precisamente, deve:

- essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore;
- aver partecipato a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro;
- aver conseguito attestato di frequenza di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi;
- aver frequentato corsi di aggiornamento.

Il RSPP è coinvolto regolarmente ed è invitato alle riunioni dell'OdV relativamente alle materie di sua competenza.

Il Medico Competente

Il Medico Competente provvede, tra l'altro, a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria;
- istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informandoli sui relativi risultati;
- comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 Decreto Sicurezza i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità

psicofisica dei lavoratori;

- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione di rischi.

Il Medico Competente deve essere in possesso di uno dei titoli *ex art. 38, D.Lgs. 81/2008*, e precisamente:

- di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro, o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; oppure
- essere docente o libero docente in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro;
- essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 55, D.Lgs. 277/91, che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

È il soggetto eletto o designato per rappresentare i lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Riceve, a cura del Datore di Lavoro o di un suo delegato, la prevista formazione specifica in materia di salute e sicurezza.

Il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del RSPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del Medico Competente;
- è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione a l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori;
- partecipa alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi";
- riceve informazioni inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché, ove ne faccia richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del DVR e del DUVRI.

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

I Lavoratori

È cura di ciascun Lavoratore porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono in particolare:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro o dal suo delegato ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente le apparecchiature da lavoro nonché gli eventuali dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro le deficienze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- non rimuovere né modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro o al suo delegato, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

E.3.4.2 Informazione e formazione

Informazione

L'informazione che l'Ente riserva ai Destinatari deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:

- a) conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente alle regole adottate dall'Ente in tema di SSL;
- b) ruolo e responsabilità che ricadono su ciascuno di loro, nonché l'importanza di agire in conformità con la politica dell'Ente e le procedure in materia di sicurezza e ogni altra prescrizione relativa al sistema di SSL adottato dall'Ente, nonché ai principi indicati nella presente Parte Speciale.

Ciò premesso, nell'ambito dell'Ente, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità e dei rischi cui è esposto ciascun Dipendente, sono previsti i seguenti oneri informativi:

- si deve fornire adeguata informazione ai dipendenti e nuovi assunti circa i rischi specifici dell'Ente, per quanto limitati, sulle conseguenze di questi e sulle

misure di prevenzione e protezione adottate;

- deve essere data evidenza dell'informativa erogata per la gestione del pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi e devono essere verbalizzati gli eventuali incontri;
- i dipendenti e nuovi assunti devono ricevere informazione sulla nomina del RSPP, sul Medico Competente e sugli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, salvataggio, evacuazione e prevenzione incendi;
- deve essere formalmente documentata l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei Lavoratori;
- il RSPP e/o il Medico Competente devono essere coinvolti nella definizione delle informazioni;
- l'Ente deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro;
- l'Ente deve coinvolgere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nella organizzazione della attività di rilevazione e valutazione dei rischi, nella designazione degli addetti alla attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

Formazione:

- L'Ente deve fornire adeguata formazione a tutti i dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- Il RSPP e/o il Medico Competente devono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- La formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione;
- La formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il Lavoratore è in concreto assegnato;
- Gli addetti a specifici compiti in materia di prevenzione e protezione (addetti prevenzione incendi, addetti all'evacuazione, addetti al pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;
- L'Ente deve effettuare periodiche esercitazioni di evacuazione di cui deve essere data evidenza (verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento a partecipanti, svolgimento e risultanze).

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione, e la stessa deve essere ripetuta periodicamente.

E.3.4.3 Comunicazione, flusso informativo e cooperazione

Al fine di dare maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione della sicurezza e, quindi, alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, l'Ente si organizza per garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Lavoratori.

A tal proposito, l'Ente adotta un sistema di comunicazione interna che prevede due differenti tipologie di flussi informativi:

a) dal basso verso l'alto

Il flusso dal basso verso l'alto è garantito dall'Ente mettendo a disposizione apposite schede di segnalazione attraverso la compilazione delle quali ciascuno dei Lavoratori ha la possibilità di portare a conoscenza del proprio superiore gerarchico osservazioni, proposte ed esigenze di miglioria inerenti alla gestione della sicurezza;

b) dall'alto verso il basso

Il flusso dall'alto verso il basso ha lo scopo di diffondere a tutti i Lavoratori la conoscenza del sistema adottato dall'Ente per la gestione della sicurezza nel luogo di lavoro.

A tale scopo l'Ente garantisce ai Destinatari un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente e l'organizzazione di incontri periodici che abbiano ad oggetto:

- eventuali nuovi rischi in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori;
- modifiche nella struttura organizzativa adottata dalla Società/Ente per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori;
- contenuti delle procedure adottate per la gestione della sicurezza e salute dei Lavoratori;
- ogni altro aspetto inerente alla salute e alla sicurezza dei Lavoratori.

Documentazione

L'Ente dovrà provvedere alla conservazione, sia su supporto cartaceo che informatico, dei seguenti documenti:

- la cartella sanitaria, che deve essere istituita e aggiornata dal Medico Competente e custodita dal Datore di Lavoro;
- il Documento di Valutazione dei Rischi, che indica la metodologia con la quale si è proceduto alla valutazione dei rischi e contiene il programma delle misure di mantenimento e di miglioramento.

L'Ente è, altresì, chiamato a garantire che:

- il RSPP, il Medico Competente e gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso vengano nominati formalmente;
- venga data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal RSPP e dal Medico Competente;

- venga adottato (e mantenuto aggiornato) il registro delle pratiche delle malattie professionali riportante data, malattia, data emissione certificato medico e data inoltro della pratica;
- venga conservata la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività dell'Ente;
- vengano conservati i manuali e le istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature ed eventuali dispositivi di protezione individuale forniti dai costruttori;
- venga conservata la documentazione relativa ad ogni procedura adottata dall'Ente per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- venga conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell'OdV tutta la documentazione relativa alle attività di Informazione e Formazione.

E.3.4.4 L'attività di monitoraggio

L'Ente deve assicurare un costante ed efficace monitoraggio delle misure di prevenzione e protezione adottate sui luoghi di lavoro.

A tale scopo l'Ente:

- assicura un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché della loro adeguatezza e funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati;
- compie approfondite analisi con riferimento ad ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.

Al fine di adempiere adeguatamente all'attività di monitoraggio ora descritta, l'Ente, laddove la specificità del campo di intervento lo richiedesse, farà affidamento a risorse esterne con elevato livello di specializzazione.

L'Ente garantisce che gli eventuali interventi correttivi necessari verranno adottati nel più breve tempo possibile.

Aree a rischio	Controlli preventivi
<p>Aree a rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ufficio del Personale; • Ufficio Sicurezza (esterno). 	<p>Attività che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte al rischio di commissione reato di cui all'art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001:</p> <ul style="list-style-type: none"> • monitoraggio, messa in sicurezza e manutenzione degli immobili di proprietà dell'Ente con personale dell'Ente o con presenza di manodopera esterna; • attività di realizzazione, sviluppo e rinnovo degli impianti e di altre infrastrutture connesse ad essi, nonché di impianti e apparecchiature funzionali alle predette attività. <p>Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori, da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle aree a rischio su indicate, si ritengono particolarmente sensibili le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) determinazione delle politiche di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire gli impegni generali assunti dall'Ente per la prevenzione dei rischi e il miglioramento progressivo della salute e sicurezza; b) identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di sicurezza sul lavoro; c) identificazione e valutazione dei rischi per tutte le categorie di Lavoratori, con particolare riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> - stesura del Documento di Valutazione dei Rischi; - valutazione dei rischi delle interferenze; d) fissazione di obiettivi allineati con gli impegni generali definiti nelle politiche di cui alla lettera a) ed elaborazione di

	<p>programmi per il raggiungimento di tali obiettivi con relativa definizione di priorità, tempi ed attribuzione delle rispettive responsabilità - con assegnazione delle necessarie risorse - in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none">- attribuzioni di compiti e doveri;- attività del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente;- attività di tutti gli altri soggetti su cui ricade la responsabilità dell'attuazione delle misure per la salute e sicurezza dei Lavoratori; <p>e) sensibilizzazione della struttura dell'Ente, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche attraverso la programmazione di piani di formazione con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none">- monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento;- formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici; <p>f) attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica e ispezione al fine di assicurare l'efficacia del suddetto sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per ciò che concerne:</p> <ul style="list-style-type: none">- misure di mantenimento e miglioramento;- gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, relativi a provvedimenti disciplinari;- coerenza tra attività svolta e competenze possedute; <p>g) attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;</p> <p>h) effettuazione di un periodico riesame da parte della direzione dell'Ente al fine di</p>
--	---

	<p>valutare l'efficacia ed efficienza del sistema di gestione per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute nel raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adeguatezza di questi ultimi rispetto alla specifica realtà dell'Ente.</p> <p>L'Ente deve assicurare un costante ed efficace monitoraggio delle misure di prevenzione e protezione adottate sui luoghi di lavoro.</p> <p>A tale scopo l'Ente:</p> <ul style="list-style-type: none">• assicura un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché della loro adeguatezza e funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati;• compie approfondite analisi con riferimento ad ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.
--	--

Sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-*septies*, comma 1, c.p.: in relazione al delitto di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. attuativo della delega di cui alla Legge n. 123/2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote.

Sanzioni interdittive previste dall'articolo 25-*septies*, comma 1, D.Lgs. 231/2001 sono quelle contemplate dall'articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001, ossia:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

- il divieto di pubblicizzare beni o servizi;

per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

Sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-*septies*, comma 2, c.p.: salvo quanto previsto dal primo comma dell'articolo, in relazione al delitto di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sanzione pecuniaria da 250 a 500 quote.

Sanzioni interdittive previste dall'articolo 25-*septies*, comma 2, D.Lgs. 231/2001 sono quelle contemplate dall'articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001, ossia:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi;

per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

Sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25-*septies*, comma 3, D.Lgs. 231/2001: in relazione al delitto di cui all'art. 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, sanzione in misura non superiore a 250 quote.

Sanzioni interdittive previste dall'articolo 25-*septies*, comma 3, D.Lgs. 231/2001 sono quelle contemplate dall'articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001, ossia:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi;

per una durata non superiore a sei mesi.

Sanzione pecuniaria in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22, comma 12-bis, del D.Lgs. n. 198/286: da cento a duecento quote entro il limite di 150.000 euro.

Sanzione pecuniaria in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 198/286: da quattrocento a mille quote.

Sanzione pecuniaria in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 198/286: da cento a duecento quote

Sanzioni interdittive previste dall'articolo 25-*duodecies* comma 1-*quater*, D.Lgs. 231/2001 in relazione alla commissione dei delitti di cui commi 1-bis e 1-ter, sono quelle contemplate dall'articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001, ossia:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- per una durata non inferiore un anno.

PARTE SPECIALE - F

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di
denaro, beni o utilità di provenienza illecita
(art. 25-octies, D.Lgs. 231/2001)

CAPITOLO F.1

LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai Reati di Riciclaggio introdotti nel *corpus* del D.Lgs. 231/2001, all'art. 25-octies, attraverso il Decreto Antiriciclaggio.

Per Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, si intendono le fattispecie di seguito descritte.

RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Per "acquisto" si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito ed oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Per "ricezione" si intende ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente.

Per "occultamento" si intende il nascondimento del bene proveniente da delitto dopo averlo ricevuto.

Perché sussista il reato non è necessario che il denaro o i beni provengano direttamente o immediatamente da un delitto, ma è sufficiente anche una provenienza mediata o indiretta, a condizione che l'agente sia consapevole della illecita provenienza del bene. Ricorre, pertanto, la fattispecie criminosa in esame non solo in relazione al prodotto o al profitto del reato, ma anche al denaro o alle cose che costituiscono il prezzo del reato, cioè alle cose acquistate col denaro di provenienza delittuosa oppure al denaro conseguito dall'alienazione di cose della medesima provenienza (si pensi al caso in cui l'Ente, al fine di ottenere un prezzo vantaggioso, acquisti beni da un soggetto che, parallelamente alla fornitura di tali beni, notoriamente svolga attività illecite quali lo spaccio di stupefacenti o faccia parte di un'associazione di tipo mafioso e utilizzi i profitti derivanti da tali attività illecite per investirli nell'attività lecita).

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da due a otto anni e la multa da Euro 516,00 ad Euro 10.329,00 ovvero sino a sei anni se il fatto risulti di "particolare tenuità".

Si noti, altresì, che la fattispecie in questione, per espressa previsione normativa, si applica anche quando l'autore del delitto dal quale il denaro o le cose provengono sia un soggetto non imputabile o non punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per "sostituzione" si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Per "trasferimento" si intende la condotta consistente nel ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Per la realizzazione di tale reato, dunque, è richiesto un *quid pluris* rispetto al reato di ricettazione, cioè il compimento di atti o fatti diretti alla sostituzione del denaro.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da Euro 5.000,00 ad Euro 25.000,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale e diminuita, invece, se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura, fuori dei casi previsti dai due articoli precedentemente illustrati, nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La punibilità per tale reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale ovvero non siano imputabili a titolo di ricettazione o riciclaggio.

Il termine "impiegare" è normalmente sinonimo di "utilizzo per qualsiasi scopo": tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per "impiegare" debba intendersi in realtà "investire". Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro o di qualsiasi altra utilità di cui l'agente sia venuto a disporre, si precisa che tali fattispecie si distinguono, sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della suindicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda o la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

Anche nel caso in esame, la pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da Euro 5.000,00 ad Euro 25.000,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale e diminuita nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 648 c.p..

AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER.1. C.P.)

La fattispecie in questione si configura nel caso in cui un soggetto, che abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare completamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena prevista per la fattispecie in questione è della reclusione da due a otto anni e della multa da Euro 5.000,00 a 25.000,00.

La pena è, invece, della reclusione da uno a quattro anni e della multa da Euro 2.500,00 a 12.500,00 se il denaro, i beni o le altre utilità provengano dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

CAPITOLO F.2

F.2.1 Attività sensibili nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

L'UICI, pur non rientrando tra i destinatari degli specifici obblighi introdotti dal D.Lgs. 231/2007, ha ritenuto di predisporre la seguente parte speciale a presidio di un'area comunque a rischio di commissione reati.

Di seguito sono elencate le attività già indicate nella Parte Generale del presente Modello che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte alla commissione dei Reati di cui al D.Lgs. 231/2001:

1. rapporti con fornitori;
2. flussi finanziari in entrata.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette Attività Sensibili sono rimesse alla competenza dell'organo dirigente.

CAPITOLO F.3

Regole e principi procedurali specifici

F.3.1 Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati di Riciclaggio, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano a regole di condotta conformi a quanto qui prescritto ed alle procedure cui si fa riferimento diretto o indiretto.

In particolare, i soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con l'Ente, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai Reati di Riciclaggio;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori;
4. nei contratti che prevedano una spesa superiore a Euro 3.000,00 non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta e comprovata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o, comunque, operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
5. non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di denaro;
6. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari dell'Ente.

Per l'attuazione di tali principi si rinvia alle procedure di cui al successivo paragrafo.

F.3.2 Principi procedurali specifici

Il processo decisionale afferente le Attività Sensibili maggiormente esposte al rischio di commissione dei reati deve uniformarsi ai seguenti criteri:

- ove ritenuto opportuno, verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori nei contratti che prevedano una spesa superiore a Euro 3.000,00;
- effettuazione di controlli, sia formali che sostanziali, dei flussi finanziari in entrata ed uscita;
- diniego di accettazione di denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori a Euro 3.000,00 se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. (limite stabilito dall'art. 18, comma 5, del Regolamento Amministrativo-Contabile e Finanziario);

- limitare la movimentazione di denaro contante, che dovrà avere carattere eccezionale e residuale (a titolo esemplificativo: iniziative di *fundraising* o *crowdfunding*, che implicano rapporti con il pubblico, vendita di gadget, ecc.) e dovrà essere debitamente documentata nelle scritture contabili (art. 18, comma 4, del Regolamento Amministrativo-Contabile e Finanziario);
- previsione di modalità formalizzate e debitamente autorizzate per la modifica delle coordinate bancarie di pagamento del fornitore rispetto a quelle inizialmente concordate in sede contrattuale ovvero dallo stesso utilizzate in precedenti rapporti contrattuali.

Le Linee Guida di Confindustria hanno delineato nel settore dei reati previsti dall'articolo 25-*octies* D.Lgs. 231/2001 le seguenti aree a rischio reato e i conseguenti relativi controlli preventivi.

A titolo esemplificativo, si riporta quanto di seguito:

Aree a rischio reato	Controlli preventivi
Aree a rischio: • Ufficio Amministrazione ed Economato; • Ufficio Fundraising.	L'articolo 17 (Acquisti) del Regolamento Amministrativo contabile e finanziario dell'UICI prescrive: Gli acquisti saranno corredati da fattura indicante il codice fiscale, la P. Iva e la denominazione dell'Ente. Per la Sede Nazionale gli approvvigionamenti vengono gestiti dall'Ufficio Acquisti.

	<p>La gestione degli acquisti è regolata come di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'Ufficio acquisti è autorizzato a procedere direttamente, ove non disposto diversamente, e sotto la propria responsabilità, agli acquisti di importo non superiore a Euro 800,00. Analogamente l'Ufficio, appositamente autorizzato dagli Organi competenti, procede agli acquisti di importo superiore ad Euro 800,00 e non superiore a Euro 5.000,00;• per gli acquisti di importo superiore ad Euro 5.000,00 e fino a Euro 25.000,00, vengono acquisiti almeno tre preventivi senza particolari formalità;• per gli importi che si prevedono superiori a Euro 25.000,00 si provvederà a formale invito ad almeno cinque ditte, ridotte a tre nel caso di forniture ad alta specializzazione. <p>L'articolo 18 (Gestione delle piccole spese) del Regolamento Amministrativo contabile e finanziario prescrive che:</p> <ul style="list-style-type: none">• La Sede Nazionale e le Strutture Territoriali possono gestire limitate somme di denaro per far fronte a piccole spese necessarie per il buon funzionamento di uffici e servizi (es. spese di cancelleria).• Le spese saranno rendicontate attraverso le fatture d'acquisto, ricevute o altri documenti validi.• La movimentazione di denaro contante, che assume sempre carattere eccezionale, sarà debitamente documentata nelle scritture contabili.• Le somme contanti non superiori a Euro 3.000,00 saranno custodite dall'Economo presso la Sede Nazionale.• L'economo compilerà un rendiconto delle
--	--

<p>Attività a rischio in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapporti con soggetti terzi; - Contratti di acquisto; - Transazioni finanziarie; - Sponsorizzazioni e iniziative di fundraising. 	<p>spese effettuate e dei conseguenti reintegri, solitamente con cadenza mensile.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per esigenze contingenti, speciali o di semplice funzionalità operativa, potrà essere emessa apposita carta prepagata intestata all'economista per un importo variabile da Euro 1.000,00 a 5.000,00 che viene reintegrata di regola mensilmente ad avvenuti controlli e contabilizzazione dell'estratto conto relativo. <p>L'articolo 19 (Gestione missioni dei dirigenti) prescrive che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La missione, a ogni livello, va autorizzata, preventivamente in forma scritta, dal Presidente dell'Organo al quale il dirigente appartiene. • Le spese rimborsabili, previa presentazione di documenti giustificativi validi, trasmissibili anche per via telematica, sono: <ul style="list-style-type: none"> a) uso del mezzo pubblico, scelto secondo le opportunità economicamente più vantaggiose, salvo diversa ed esplicita autorizzazione per l'uso del mezzo privato; b) alloggio e vitto secondo le regole fissate dalla Direzione Nazionale. <p>Ogni atto di rimborso deve indicare esplicitamente l'autorizzazione preventivamente ottenuta, in forma scritta o verbale.</p> <p>Ove ritenuto opportuno, verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori sulla base degli indicatori di anomalia previsti dall'art. 41, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2009 e ss.mm.ii. (es. dati pregiudizievoli, protesti, ecc.) nei contratti che prevedano una spesa superiore a Euro 3.000,00.</p>
---	---

	<p>Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari con riferimento a pagamenti verso terzi.</p> <p>Identificazione di un ufficio responsabile dell'esecuzione dei contratti.</p> <p>Diniego di accettazione di denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori a Euro 3.000,00 se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. (limite stabilito dall'art. 18 comma 5 del Regolamento Amministrativo-Contabile e Finanziario).</p> <p>Limitare la movimentazione di denaro contante, che dovrà avere carattere eccezionale e residuale (a titolo esemplificativo: iniziative di <i>fundraising</i> o <i>crowdfunding</i>, che implicano rapporti con il pubblico, vendita di gadget, ecc.) e dovrà essere debitamente documentata nelle scritture contabili (art. 18 comma 4 del Regolamento Amministrativo-Contabile e Finanziario).</p>
--	--

La responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati contemplati dall'articolo 25 *octies* D.Lgs. 231/2001 è limitata alle ipotesi in cui i reati siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

Sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25 *octies*, comma 1, D.Lgs. 231/2001: in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, da duecento a ottocento quote.

Sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25 *octies*, comma 1, D.Lgs. 231/2001: nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitti per i quali è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, da quattrocento a mille quote.

Sanzioni interdittive previste dall'articolo 25 *octies*, comma 2, D.Lgs. 231/2001 sono quelle contemplate dall'articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001, ossia:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La durata delle sanzioni interdittive richiamate dall'art. 25 *octies*, comma 2, D.Lgs. 231/2001 non può avere durata superiore a due anni.

PARTE SPECIALE - G
Delitti informatici e trattamento illecito di dati
(*art. 24-bis, D.Lgs. 231/2001*)

CAPITOLO G.1

LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie dei delitti informatici e trattamento illecito di dati

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti informatici e trattamento illecito di dati (di seguito, per brevità, i "Delitti Informatici").

Si descrivono, qui di seguito, le singole fattispecie di reato per le quali l'art. 24-bis D.Lgs. n. 231/2001 prevede una responsabilità degli enti nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio dei medesimi.

FALSITÀ IN DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491-BIS C.P.)

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo, bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Per "documento informatico" deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (cfr. art. 1, comma 1, lett. p, D.Lgs. 82/2005, salvo modifiche ed integrazioni).

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.

Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'ente, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato.

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-TER C.P.)

Tale reato si configura quando un soggetto *"abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo"*. Tale delitto è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole, per commettere il fatto, usa violenza sulle cose o sulle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora il delitto in oggetto riguardi sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma è il domicilio informatico, seppur vi sia chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico. L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, oppure colui che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato ad accedervi.

Il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si integra, ad esempio, nel caso in cui un soggetto accede abusivamente ad un sistema informatico e procede alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte di qualunque dipendente dell'Ente mediante l'accesso abusivo ai sistemi informatici di proprietà di terzi (*outsider hacking*), ad esempio, per prendere cognizione di dati riservati di soggetti terzi, ovvero tramite la manipolazione di dati presenti sui propri sistemi o, infine, mediante l'accesso abusivo a sistemi protetti da misure di sicurezza, da parte di utenti dei sistemi stessi, per attivare servizi non richiesti dalla clientela.

DETEZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615-QUATER C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto, *"al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo"*.

Tale reato è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a Euro 5.164,00. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da Euro 5.164,00 a Euro 10.329,00 se il danno è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il legislatore ha introdotto il reato *de quo* al fine di prevenire le ipotesi di accessi abusivi a sistemi informatici. Per mezzo dell'art. 615-*quater* c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, *password* o schede informatiche (ad esempio: badge, carte di credito, bancomat e smart-card).

Questo delitto viene integrato sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio: policy Internet).

L'art. 615-*quater* c.p., inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso il dipendente dell'Ente autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga illecitamente il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno dell'Ente oppure carisca in altro modo fraudolento o ingannevole il codice di accesso.

DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-QUINQUES C.P.)

Tale reato si configura qualora qualcuno, "*allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici*". Tale reato è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a Euro 10.329,00.

Questo delitto è integrato, ad esempio, nel caso in cui il soggetto si procuri un virus, idoneo a danneggiare un sistema informatico, o qualora costui produca o utilizzi delle smart-card che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi elettronici.

Tali fatti sono punibili solo nel caso in cui l'autore persegua lo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o, ancora, di favorire l'interruzione parziale o totale o l'alterazione del relativo

funzionamento. Ciò si verifica, ad esempio, qualora un dipendente introduca un virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico di un concorrente.

INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUATER C.P.)

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico. Tale reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole, per commettere il fatto, usa violenza sulle cose o sulle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

La norma tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione, al fine di garantire l'autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi.

La fraudolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o cui è destinata la comunicazione.

Perché possa configurarsi il delitto *de quo* è necessario che la comunicazione sia attuale (cioè in corso) e personale (ossia diretta ad un numero di soggetti determinati o determinabili, siano essi persone fisiche o giuridiche). Nel caso in cui la stessa sia rivolta ad un numero indeterminato di soggetti, tale comunicazione sarà considerata come rivolta al pubblico.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERRUPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUINQUES C.P.)

La fattispecie di reato in parola si realizza quando qualcuno, *"fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative*

ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi". Tale reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La condotta vietata dall'art. 617-*quinquies* c.p. è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate. Si tratta di un reato che mira a prevenire quello di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

La *ratio* risiede nel fatto che tale condotta rende probabile la commissione del reato di intercettazione. Ai fini della condanna, tuttavia, il giudice dovrà accertare che l'apparecchiatura installata abbia, obiettivamente, una potenzialità lesiva.

Qualora all'installazione faccia seguito anche l'utilizzo delle apparecchiature per l'intercettazione, interruzione, impedimento o rivelazione delle comunicazioni, si applicheranno nei confronti del soggetto agente, qualora ricorrano i presupposti, più fattispecie criminose.

Il reato si integra, ad esempio, allorché, a vantaggio dell'ente, un dipendente, direttamente o mediante conferimento di incarico ad un investigatore privato (se privo delle necessarie autorizzazioni), si introduca fraudolentemente presso la sede di un altro ente al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635-BIS C.P.)

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto "*distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui*". Tale reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore del sistema.

Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer, senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio dell'ente laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore dell'ente o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del fornitore.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-TER C.P.)

Tale reato si configura quando un soggetto "*commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità*". Tale reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La sanzione è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Il delitto *de quo* si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati, ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

Perché il reato si integri è sufficiente che sia tenuta una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635-QUATER C.P.)

Il reato in esame si realizza quando un soggetto "*mediante le condotte di cui all'art. 635-bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento*".

Tale reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Si tenga conto che, qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema, si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis c.p.

Il reato si configura in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus).

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-QUINQUES C.P.)

Il reato in parola si configura quando "*il fatto di cui all'art. 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento*".

Tale reato è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni.

La sanzione è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se lo stesso è reso, in tutto o in parte, inservibile.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.), ciò che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema stesso.

Il reato si può configurare nel caso in cui un dipendente cancelli *file* o dati, relativi ad un'area per cui sia stato abilitato ad operare, per conseguire vantaggi interni ovvero che l'amministratore di sistema, abusando della sua qualità, ponga in essere i comportamenti illeciti in oggetto per le medesime finalità già descritte.

FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640-QUINQUES C.P.)

Il reato *de quo* si configura quando "il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato". Tale reato è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032,00 Euro.

Il reato di cui si tratta può essere integrato da parte dei soggetti che prestano servizi di certificazione di firma elettronica qualificata.

CAPITOLO G.2

G.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei delitti informatici

I delitti di cui alla presente Parte Speciale trovano come presupposto l'utilizzo della rete informatica, intesa come struttura integrata di apparati, collegamenti, infrastrutture e servizi.

A seguito di una approfondita analisi della realtà dell'Ente, le principali Attività Sensibili che l'Ente ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

1. protezione fisica dei dati di proprietà dell'Ente;
2. corretto utilizzo dei sistemi informativi di proprietà dell'Ente.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette Attività Sensibili sono rimesse alla competenza dell'organo dirigente.

L'ufficio maggiormente esposto al rischio di commissione delle fattispecie previste dalla Parte Speciale del presente capitolo è l'Ufficio Gruppo Gestione Rete Informatica (G.R.I.) e i suoi Consulenti e/o Collaboratori esterni.

CAPITOLO G.3

G.3.1 Regole e principi generali

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari del Modello si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire e impedire il verificarsi di Delitti Informatici.

Nell'espletamento delle attività dell'Ente e, in particolare, nelle Attività Sensibili, è espressamente vietato ai soggetti sopra indicati porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (art. 24-*bis* Decreto).

In particolare, non è ammesso:

- porre in essere quei comportamenti che (i) integrino le fattispecie di reato o, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, (ii) possano costituire il presupposto (ad esempio, mancato controllo);
- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici dell'Ente;
- utilizzare i sistemi informatici della Società/Ente per finalità non connesse alla mansione svolta.

Al fine di contenere il rischio di commissione dei Delitti Informatici e, di conseguenza, anche di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa di riferimento, l'Ente, in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento della propria attività, assolve i seguenti adempimenti:

1. fornisce, ai Destinatari, un'adeguata informazione circa il corretto utilizzo degli *user-id* e delle *password* per accedere ai principali sottosistemi informatici utilizzati;
2. limita, attraverso abilitazioni di accesso differenti, l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi, da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
3. effettua, per quanto possibile, nel rispetto della normativa sulla privacy e della normativa vigente, controlli periodici sulla rete informatica al fine di individuare comportamenti anomali;
4. predispone e mantiene adeguate difese fisiche a protezione dei server;
5. predispone e mantiene adeguate difese a protezione degli ulteriori sistemi informatici dell'Ente.

G.3.2 Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole e del rispetto dei divieti elencati al presente Capitolo, devono essere osservati i principi procedurali qui di seguito descritti, oltre alle Regole e ai Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello.

In particolare, si elencano qui di seguito le regole che devono essere rispettate dai Destinatari della presente Parte Speciale, nell'ambito delle Attività Sensibili:

1. i dati e le informazioni non pubbliche, relative all'attività istituzionale dell'Ente, incluse le modalità di connessione da remoto, devono essere gestiti come riservati;
2. è vietato introdurre in computer, periferiche, altre apparecchiature o *software* senza preventiva autorizzazione del soggetto responsabile individuato;
3. è vietato, salvo autorizzazione specifica, modificare la configurazione di postazioni di lavoro fisse o mobili;
4. è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti *software* e/o *hardware* che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.);
5. è vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici con metodi o procedure differenti da quelli per tali scopi autorizzati dall'Ente;
6. è vietato divulgare, cedere o condividere con personale, interno o esterno all'Ente, le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete dell'Ente;
7. è vietato accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega) e manomettere o alterare i dati ivi contenuti;
8. è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico dell'Ente comprensivo di archivi, dati e programmi;
9. è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici o telematici dell'Ente a meno che non sia esplicitamente richiesto o autorizzato o previsto nei propri compiti lavorativi;
10. è vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
11. è vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne all'Ente, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
12. è proibito distorcere, oscurare o sostituire la propria identità e inviare *e-mail* riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati.

L'Ente si impegna, a sua volta, a porre in essere i seguenti adempimenti:

1. informare adeguatamente i Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso (*username* e *password*) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi;

2. fare sottoscrivere ai Dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati uno specifico documento con gli stessi prendano atto del Modello e, in riferimento alla presente Parte Speciale, si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche dell'Ente;
3. informare i Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e dell'obbligo di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
4. impostare i sistemi informatici in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
5. fornire un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete Internet) esclusivamente ai sistemi informatici dei Dipendenti o di eventuali soggetti terzi che ne abbiano la necessità ai fini lavorativi o connessi all'attività dell'Ente;
6. limitare gli accessi ai locali dove è ubicato il *server* unicamente al personale autorizzato;
7. proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico dell'Ente al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi *hardware* in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
8. fornire ogni sistema informatico di adeguato software *firewall* e *antivirus* e far sì che, ove possibile, questi non possano essere disattivati;
9. impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dall'Ente e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
10. limitare l'accesso alle aree e ai siti Internet particolarmente sensibili, poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "*virus*"), capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e file);
11. impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici dell'Ente, di software c.d. "*P2P*", di *file-sharing* o di *istant-messaging*, mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, virus, ecc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte dell'Ente;
12. qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti *wireless* (ossia senza fili, mediante *routers* dotati di antenna *WiFi*), proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni all'Ente, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i *routers* della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai Dipendenti;
13. prevedere un procedimento di autenticazione mediante *username* e *password* al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema,

specifico per ognuno dei Dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati;

14. limitare l'accesso alla rete informatica dell'Ente dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati;
15. effettuare periodicamente, ove possibile, controlli *ex ante* ed *ex post* sulle attività effettuate dal personale sulle reti, nonché rielaborare con regolare cadenza i log dei dati al fine di evidenziare eventuali comportamenti anomali.

Le Linee Guida di Confindustria hanno delineato nel settore dei reati previsti dall'articolo 24-bis D.Lgs. 231/2001 le seguenti aree a rischio reato e i conseguenti relativi controlli preventivi.

A titolo esemplificativo, si riporta quanto di seguito:

Modalità di realizzazione dei reati e Aree a rischio	Controlli preventivi
<p>Aree a rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ufficio Amministrazione ed Economato; • Ufficio Stampa; • Servizio Civile Nazionale; • Ufficio del Personale. <p><u>Art. 491-bis c.p.</u> Falsificazione di documenti informatici. Cancellazione o alterazione di informazioni presenti sui propri sistemi al fine di eliminare le prove di un reato. Falsificazione di documenti informatici contenenti importi dovuti dall'Ente alla P.A. nel caso di flussi informatizzati di pagamenti o alterazione dei documenti nell'ambito del SIPA (Sistema Informatizzato Pagamenti della PA) al fine di aumentare gli importi dovuti dalla P.A. all'Ente (a titolo esemplificativo: rendicontazione e rapporti su progetti o fondi erogati sulla base di parametri specifici).</p>	<p>Misure di protezione dei documenti informatici. Procedure per garantire l'utilizzo di materiali coperti da diritti di proprietà intellettuali.</p>

<p><u>Art. 615-ter c.p.</u></p> <p>Accesso abusivo a sistemi informatici di enti pubblici per l'acquisizione di informazioni riservate.</p> <p>Accesso abusivo a sistemi bancari al fine di modificare le informazioni sul proprio conto registrate su tali sistemi.</p> <p>Accesso abusivo ai sistemi che elaborano le buste paga per alterare i dati relativi alle voci di cedolino al fine di ridurre illecitamente le erogazioni nei confronti degli stessi e realizzare un vantaggio per l'ente.</p>	<p>Adozione di procedure di validazione delle credenziali dotate di sufficiente complessità e previsione di modifiche periodiche.</p> <p>Adozione di procedure che prevedano la rimozione dei diritti accesso con la cessazione del rapporto di lavoro.</p> <p>Adozione di procedure per il controllo degli accessi.</p> <p>Tracciabilità degli accessi ai sistemi informatici.</p>
<p><u>Art. 635-ter, 635-quinquies c.p.</u></p> <p>Danneggiamento, distruzione, cancellazione o manomissione di documenti informatici registrati presso enti pubblici da parte di dipendenti di enti coinvolti in indagini giudiziarie.</p>	<p>Elaborazione di procedure per l'etichettatura e il trattamento delle informazioni.</p> <p>Adozione di procedure di controllo nell'installazione di software sui sistemi operativi.</p> <p>Adozione di procedure volte all'individuazione delle vulnerabilità tecniche dei sistemi.</p>

La responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati contemplati dall'articolo 24-bis D.Lgs. 231/2001 è limitata alle ipotesi in cui i reati siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

Sanzione pecuniaria prevista dall'art. 24-bis, comma 1, D.Lgs. 231/2001: in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-*quater*, 617-*quinquies*, 635-bis, 635-ter, 635-*quater* e 635-*quinquies* del codice penale, da cento a cinquecento quote.

Sanzione pecuniaria prevista dall'art. 24-*bis*, comma 2, D.Lgs. 231/2001: in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, sino a trecento quote.

Sanzione pecuniaria prevista dall'art. 24-*bis*, comma 3, D.Lgs. 231/2001: in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del D.Lgs. 231/2001 per i casi di frode in danno dello Stato o di altro ente pubblico, sino a quattrocento quote.

Sanzioni interdittive previste dall'art. 24-*bis*, comma 4, D.Lgs. 231/2001 sono quelle contemplate dall'articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001, ossia:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 1, lettere a) (interdizione dall'esercizio dell'attività), b) (sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito) ed e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere b) (sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito) ed e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 3, lettere c) (il divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio), d) (l'esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi), ed e) (il divieto di pubblicizzare beni o servizi).

PARTE SPECIALE - H

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
(*art. 25-nonies, D.Lgs. 231/2001*)

CAPITOLO H.1

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore. Di seguito verranno descritte le singole fattispecie di reato per le quali l'art. 24-nonies D.Lgs. n. 231/2001 prevede una responsabilità degli enti nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio dei medesimi.

ART. 171, LEGGE N. 633/1941

L'articolo 171 Legge n. 633/1941 recita: "*Salvo quanto previsto dall' art. 171-bis e dall' articolo 171-ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire".

REATI IN MATERIA DI SOFTWARE E BANCHE DATI (ART. 171-BIS, LEGGE N. 633/1941)

L'articolo 171-bis, Legge n. 633/1941 prevede:

"1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità".

REATI IN MATERIA DI OPERE DI INGEGNO DESTINATE A CIRCUITI RADIOTELEVISIVI E CINEMATOGRAFICHE OPPURE LETTERARIE, SCIENTIFICHE E DIDATTICHE (ART. 171-TER, LEGGE N. 633/1941)

La fattispecie di cui all'articolo 171-ter, Legge n. 633/1941 contempla:

"1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in

movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale.

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

e) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. *Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici".*

VIOLAZIONI NEI CONFRONTI DELLA SIAE (ART. 171-SEPTIES, LEGGE N. 633/1941)

La fattispecie di cui all'articolo 171-septies estende la pena del reato previsto dall'articolo 171-ter, comma 1, anche a:

"a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge".

MANOMISSIONE DI APPARATI PER LA DECODIFICAZIONE DI SEGNALI AUDIOVISIVI AD ACCESSO INCONDIZIONATO (ART. 171-OCTIES, LEGGE N. 633/1941)

La fattispecie contemplata dall'art. 171-octies, Legge n. 633/1941 punisce la condotta di *"chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.*

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità".

CAPITOLO H.2

H.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei reati in materia di violazione del diritto d'autore

I reati di cui alla presente Parte Speciale trovano come presupposto la salvaguardia della proprietà intellettuale.

L'Ente è soltanto potenzialmente esposto al rischio di commissione delle tipologie di reato previste nella presente Parte Speciale, non sussistendo, nelle attività svolte dall'UICI, il fine di lucro ed essendo consentita specifica deroga dall'articolo 71-bis, Legge n. 633/1941.

In particolare, l'articolo 71-bis recita:

"1. Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il comitato di cui all'art. 190, sono individuate le categorie di portatori di handicap di cui al comma 1 e i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari nonché, ove necessario, le modalità di fruizione dell'eccezione".

L'articolo 2 del D.M. n. 239/2007 rubricato "Riproduzione e utilizzazione della comunicazione al pubblico delle opere e materiali protetti" prevede che:

"1. Al fine di renderne accessibile il contenuto alle persone con disabilità sensoriali, la riproduzione e l'utilizzazione della comunicazione al pubblico di opere e materiali protetti può anche essere effettuata per il tramite delle associazioni e delle federazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, che non perseguono scopo di lucro, sulla base di appositi accordi stipulati ai sensi dell'articolo 71-quinquies, comma 2, della Legge 22 aprile 1941, n. 633.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono volti a consentire l'esercizio della eccezione di cui all'articolo 71-bis e dovranno prevedere la definizione di procedure che consentano alle predette associazioni e federazioni di convertire i file all'uopo loro forniti dai titolari dei diritti in formati idonei ad essere utilizzati secondo le finalità e nei modi previsti dal precedente articolo 1 e di consegnare il prodotto di tale attività alle persone che dimostrino di possedere i requisiti soggettivi richiesti".

A seguito di un'approfondita analisi dell'ambito operativo dell'Ente, le principali Attività Sensibili che l'Ente ha individuato al proprio interno sono ravvisabili negli Uffici: Radio Web, Centro Nazionale di Produzione del Libro Parlato e Ufficio Stampa e possono essere le seguenti:

1. Realizzazione di trasmissioni radiofoniche;
2. Realizzazione su supporto informatico delle opere del Libro Parlato;
3. Realizzazione e distribuzione di copie delle opere del Libro Parlato;
4. Registrazione riviste per i non vedenti o per gli ipovedenti.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette Attività Sensibili sono rimesse alla competenza dell'Organo dirigente.

CAPITOLO H.3

H.3.1 Regole e principi generali

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Organi dirigenti e Dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da Consulenti e/o Collaboratori esterni: tali soggetti vengono definiti nel loro insieme Destinatari.

Obiettivo della presente Parte Speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati contro la proprietà intellettuale.

Al fine di prevenire i reati previsti dall'art. 25-*nonies* l'Ente, nelle aree maggiormente a rischio, dovrebbe:

- formulare inviti generali al rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale indirizzate a coloro che fruiscono delle opere prodotte dal CNLP;
- vietare l'impiego di beni dell'Ente (come fotocopiatrici, siti web, ecc.) al fine di porre in essere condotte che violino la tutela dei diritti d'autore;
- controllare i mezzi di comunicazione interni e esterni all'Ente in grado di diffondere opere protette;
- gestione e monitoraggio delle infrastrutture informatiche.

Si precisa che l'art. 3 del Regolamento del CNLP specifica: "*I libri parlati vengono distribuiti e diffusi, gratuitamente, ai ciechi, agli ipovedenti e a tutti coloro che, per patologia o per l'età avanzata, hanno difficoltà di lettura*".

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- 1) fornire un elenco dei principi generali, nonché un elenco dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- 2) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni dell'Ente, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

H.3.2 Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole e del rispetto dei divieti elencati al presente Capitolo, devono essere osservati i principi procedurali qui di seguito descritti, oltre alle Regole e ai Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello.

In particolare, nei contratti con i Consulenti e/o Collaboratori esterni (ad esempio lettori del Libro Parlato) deve essere contenuta apposita clausola che preveda l'osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale.

Le Linee Guida di Confindustria hanno delineato nel settore dei reati previsti dall'articolo 24-*nonies* D.Lgs. 231/2001 le seguenti aree a rischio reato e i conseguenti relativi controlli preventivi.

A titolo esemplificativo, si riporta quanto di seguito:

Fattispecie incriminatrici	Controlli preventivi
<p><u>Art. 171, comma 1, lettera a) L. 633/1941</u> <i>File sharing</i>: condivisione di file in violazione del diritto d'autore, al di fuori degli ordinari circuiti commerciali dei beni oggetto di proprietà intellettuale. <i>Upload/download</i>: caricamento o condivisione di contenuti protetti da diritti d'autore in un sistema di reti telematiche.</p>	<p>Inviti generali al rispetto della normativa in materia di proprietà intellettuale indirizzati a coloro che fruiscono delle opere prodotte dal CNLP. Controllo dei mezzi di comunicazione dell'Ente. Divieto di utilizzo di beni dell'Ente per l'adozione di condotte che violino il diritto d'autore. Introduzione di clausole che prevedano l'osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale nei rapporti con i terzi (Consulenti e/o Collaboratori esterni).</p>
<p><u>Art. 171-bis L. 633/1941</u> <i>Underlicensing</i>: la violazione di condizione di licenza consiste nell'installare software utilizzando un numero maggiore di copie rispetto a quante consentite nella licenza stessa. <i>Hard disk loading</i>: vendita e relativo acquisto per l'ente di computer sui quali sono installati software copiati abusivamente. Utilizzazione non autorizzata di banche dati.</p>	<p>Inviti generali al rispetto della normativa in materia di proprietà intellettuale indirizzati a coloro che fruiscono delle opere prodotte dal CNPL. Controllo dei mezzi di comunicazione dell'Ente. Divieto di utilizzo di beni dell'Ente per l'adozione di condotte che violino il diritto d'autore. Introduzione di clausole che prevedano l'osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale nei rapporti con i terzi (Consulenti e/o Collaboratori esterni).</p>
<p><u>Art. 171-ter L. 633/1941</u> Duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione abusiva in pubblico con qualsiasi mezzo di un'opera d'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, alla vendita o al noleggio.</p>	<p>Inviti generali al rispetto della normativa in materia di proprietà intellettuale indirizzati a coloro che fruiscono delle opere prodotte dal CNPL. Controllo dei mezzi di comunicazione dell'Ente.</p>

<p>Duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione abusiva in pubblico con qualsiasi mezzo di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati.</p>	<p>Divieto di utilizzo di beni dell'Ente per l'adozione di condotte che violino il diritto d'autore. Introduzione di clausole che prevedano l'osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale nei rapporti con i terzi (Consulenti e/o Collaboratori esterni).</p>
<p><u>Art. 171-septies L. 633/1941</u> Violazioni verso la SIAE.</p>	<p>Inviti generali al rispetto della normativa in materia di proprietà intellettuale indirizzati a coloro che fruiscono delle opere prodotte dal CNPL. Controllo dei mezzi di comunicazione dell'Ente. Divieto di utilizzo di beni dell'Ente per l'adozione di condotte che violino il diritto d'autore. Introduzione di clausole che prevedano l'osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale nei rapporti con i terzi (Consulenti e/o Collaboratori esterni).</p>
<p><u>Art. 171-octies L. 633/1941</u> Produzione, distribuzione, installazione, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.</p>	<p>Inviti generali al rispetto della normativa in materia di proprietà intellettuale indirizzati a coloro che fruiscono delle opere prodotte dal CNPL. Controllo dei mezzi di comunicazione dell'Ente. Divieto di utilizzo di beni dell'Ente per l'adozione di condotte che violino il diritto d'autore. Introduzione di clausole che prevedano l'osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale nei rapporti con i terzi (Consulenti e/o Collaboratori esterni).</p>

Sanzioni pecuniaria: in relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera *a-bis*), e terzo comma, *171-bis*, *171-ter*, *171-septies* e *171-octies* della Legge n. 633/1941, fino a cinquecento quote.

Sanzioni interdittive previste dall'art. 24-*nonies*, comma 2, D.Lgs. 231/2001 sono quelle contemplate dall'articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001, ossia:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non superiore a un anno.

Il medesimo articolo prevede che resta fermo quanto previsto dall'art. 174-*quinquies* della Legge n. 633/1941.